

Comune di **CHIANCIANO**

Regolamento locale
d'Igiene



3352

TIP. NUOVA

118
3
9.9
9
9.9



REG

Vigilan

Il Podestà,
del Comune, al
vanza delle leg
Nell' esercizio
dell' Ufficiale Sa

L' Ufficiale
Testo Unico del
R. Decreto 30 I
Regolamenti de

a) vigila
e di tutte le or
ria sanitaria, sul
questo esiste, e
nale addetto ai

b) riferisce
e la sanità pub
tecnico sanitario
tadino.



REGOLAMENTO D'IGIENE

Vigilanza igienica e assistenza sanitaria

ART. 1.

Il Podestà, quale Autorità Sanitaria, provvede, nel territorio del Comune, alla tutela della sanità pubblica e cura la osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia sanitaria.

Nell'esercizio di queste sue attribuzioni il Podestà si vale dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 2.

L'Ufficiale Sanitario oltre i diritti e doveri espressi dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie 1° Agosto 1907 n° 636, dal R. Decreto 30 Dicembre 1923, n. 2889 e quelli indicati dai vari Regolamenti dello Stato;

a) vigila sull'esecuzione del Regolamento locale d'Igiene e di tutte le ordinanze che potrà emanare il Podestà in materia sanitaria, sul regolare andamento dell'Ufficio sanitario, dove questo esiste, e sull'esatto adempimento dei doveri del personale addetto ai servizi sanitari del Comune;

b) riferisce al Podestà su tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità pubblica del Comune, sulla disciplina del personale tecnico sanitario, e propone i provvedimenti nell'interesse cittadino.

Servizi sanitari del Comune

ART. 3.

I servizi sanitari del Comune sono distinti nei seguenti rami:

a) assistenza medico-chirurgica ed ostetrica dei poveri, urbana e rurale;

b) vigilanza sulle professioni sanitarie o soggette per legge alle medesime;

c) vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato in generale e in specie sull'abitabilità delle case; ispezione sanitaria delle scuole e degli opifici;

d) vigilanza sui generi alimentari, nelle fabbriche e in qualunque altro luogo di produzione, nei depositi, sugli scali ferroviari, negli spacci e sui mercati, intendendo queste denominazioni nel senso più largo; in transito sopra veicoli o con qualsiasi altro modo di trasporto;

e) vigilanza delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali ed applicazione delle misure per prevenirle ed impedirne la diffusione (servizio di disinfezione);

f) verifica dei decessi, vigilanza sul deposito di osservazione, sulla camera mortuaria, sul trasporto dei cadaveri e sulla polizia sanitaria del cimitero.

ART. 4.

Il personale addetto ai suddetti servizi si compone:

a) per l'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica, dei medici condotti e delle levatrici;

b) per la vigilanza igienica, dell'Ufficiale Sanitario, del Veterinario, dell'Ingegnere, dei vigili sanitari

Questo personale sarà ordinato per numero, stipendio ed indennità secondo l'organico approvato dal Podestà.

Norm

La

bitato.

affini.

animal

A

all' Uff

gratuit

nei te

A

3 Feb

siavi

toscri

di firm

tive

cede

topos

il ver

mare

motiv

prele

Norme speciali per i servizi di vigilanza igienica

ART. 5.

La vigilanza igienica si distingue nei seguenti rami:

1. Vigilanza sulle condizioni igieniche del suolo e dell'abitato.
2. Vigilanza sanitaria sugli alimenti e bevande.
3. Vigilanza sull'esercizio delle professioni sanitarie ed affini.
4. Vigilanza sulle malattie infettive dell'uomo e degli animali.
5. Vigilanza sulla polizia mortuaria.

ART. 6.

Agli scopi di che negli articoli precedenti è data facoltà all'Ufficiale Sanitario, o chi per esso, di entrare liberamente e gratuitamente in ogni luogo di pubblico trattenimento, come nei teatri, cinematografi, serragli, circhi equestri e simili.

ART. 7.

Agli effetti dell'art. 74 del Regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901, chi precede all'ispezione sanitaria, quando siavi motivo di contravvenzione, redigerà apposito verbale sottoscritto anche dal contravventore, e qualora questi si rifiuti di firmare, ne sarà fatta menzione nel verbale indicando i motivi ch'egli adducesse. Le sostanze e gli effetti per cui si procede alla contravvenzione, saranno, qualora sia necessario, sottoposti a sequestro, chiusi e suggellati, con firme di chi redige il verbale e del contravventore, del cui eventuale rifiuto a firmare sarà fatta menzione nel verbale, con la motivazione dei motivi adottati.

ART. 8.

Da ogni sostanza, di cui debba essere fatta l'analisi, si preleveranno quattro campioni debitamente sigillati, dei quali

uno sarà rimesso al proprietario e gli altri tre, insieme col verbale di prelevamento, saranno consegnati all' Ufficiale Sanitario. Uno dei detti campioni sarà conservato a disposizione dell' Autorità Giudiziaria, e gli altri due serviranno per gli esami da farsi nei Laboratori autorizzati.

ART. 9.

Le sostanze sospettate nocive saranno sottoposte a sequestro provvisorio. L' Ufficiale Sanitario potrà promuovere dal Podestà tutti i provvedimenti necessari ad impedire che le sostanze sospettate nocive e sottoposte a sequestro provvisorio siano trafugate e smerciate.

ART. 10.

Qualora una sostanza, stata sequestrata, sia dall' Ufficio di Igiene dichiarata alterata, falsificata o comunque insalubre, potrà il Podestà ordinarne la distruzione, oppure permetterne la utilizzazione nei modi che saranno indicati dall' Ufficiale Sanitario.

ART. 11.

Ove dall' ispezione e dall' analisi dei campioni sospetti, prelevati d' ufficio o portati da privati, risulti il fatto di un' alterazione o di un' adulterazione, come pure nel caso di querele o di denuncia di vendita di prodotti alterati, falsificati o comunque nocivi; l' Ufficiale Sanitario procederà, o farà procedere, immediatamente all' ispezione con prelevamento di campioni nella fabbrica, o nel magazzino, o nello spaccio, da cui il rivenditore o il privato abbia aver acquistata la sostanza, se detto luogo d' acquisto sia nel Comune.

Quando il luogo dichiarato di provenienza sia fuori del Comune, l' Ufficiale Sanitario promuoverà dal Medico Provinciale la denuncia del fatto all' Autorità Giudiziaria del distretto nel quale trovasi il luogo dichiarato di provenienza. L' ispezione e la denuncia di che sopra, dovranno farsi prima che sia comunicato alla persona interessata, od all' Autorità Giudiziaria, il risultato dell' analisi.

ART. 12.

A termini dell'art. 75 del Regolamento generale sanitario, eseguita l'analisi, l'Ufficiale Sanitario, con motivata conclusione ne rimette i risultati al Podestà per la denuncia all'Autorità Giudiziaria, quando siavi luogo a contravvenzione o, in caso negativo, perchè ne dia notizia all'interessato.

ART. 13.

Di tutti i campioni, non facilmente alterabili, si conserva, almeno per un mese, una parte sufficiente per ulteriore eventuale esame, munendo i medesimi delle necessarie indicazioni per la identificazione.

I campioni disponibili di generi riscontrati genuini, prelevati d'ufficio, saranno periodicamente inviati in dono ad Istituti di beneficenza.

ART. 14.

Ove il detentore o venditore di una sostanza stata sequestrata, perchè alterata, falsificata o comunque insalubre, provi di averla acquistata in buona fede per genuina e ben conservata da un terzo, l'Autorità Municipale potrà rilasciargli, a sua richiesta, un certificato del risultato dell'esame per la rivalsa contro il fornitore.

ART. 15.

L'Autorità Comunale pubblicherà ogni mese i nomi dei fabbricanti che risultassero contravventori alle disposizioni speciali per l'igiene degli alimenti e delle bevande e degli oggetti di uso personale e domestico. Pubblicherà pure i nomi dei rivenditori nei casi di recidiva.

ART. 16.

Il risultato di qualsiasi analisi ed esame deve essere trasmesso dal personale dei Laboratori all'Ufficiale Sanitario il quale lo rimetterà a chi di ragione, dopo averlo munito del

suo visto, previa aggiunta di quelle osservazioni che crederà del caso.

ART. 17.

Ove, dall'esame dei campioni presentati dal pubblico, risulti che una sostanza d'uso alimentare, messa in commercio o somministrata a dipendenti, è alterata o falsificata, il personale dei Laboratori dovrà informarne immediatamente, con rapporto scritto, l'Ufficiale Sanitario e ciò prima che sia stato comunicato il risultato dell'analisi.

Vigilanza zoiatrica

ART. 18.

Il Podestà provvede alla vigilanza zoiatrica con apposito personale veterinario.

ART. 19.

Le attribuzioni e gli obblighi del Veterinario Comunale sono quelli portati dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, nonché dai regolamenti speciali emanati dall'Autorità Comunale.

Esso perciò dovrà:

1) vigilare sulle condizioni sanitarie del bestiame, denunciando sollecitamente al Podestà, o per esso all'Ufficiale Sanitario, tutte le circostanze che costituiscono un pericolo per lo stato sanitario del medesimo;

2) prendere nota di tutte le denunce di casi di malattia infettiva degli animali, che devono essere fatte al Podestà o all'Ufficiale Sanitario da chiunque ne abbia l'obbligo, ed eseguire i provvedimenti ordinati dal Podestà per arrestare la diffusione;

3) accertare le cause di morte accidentale o per malattia di qualunque animale, della quale siano venuti, comunque, a cognizione, per determinare, a norma delle prescrizioni dei regolamenti vigenti, l'uso e la distruzione delle carni;

4) ispezionare i cavalli adibiti ai pubblici servizi, i locali adibiti o che si vogliono adibire, ad uso di sardigna di stal-

laggero o di vaccheria; esercitando una speciale vigilanza sull'igiene delle stalle e sulla salute degli animali destinati alla produzione del latte;

5) eseguire visite degli animali da introdursi sul mercato, sia all'atto dell'introduzione, sia immediatamente prima nelle stalle di sosta dei negozianti;

6) in caso di epizoozie dominanti, e quando ne sia riconosciuta la necessità, eseguire la visita degli animali in arrivo (o in eventuale partenza), allo scalo ferroviario, rilasciando, quando occorra, i relativi certificati;

7) ispezionare gli animali da macello e i locali in cui si fa la macellazione, nonché le carni macellate, le carni insaccate, salate o comunque preparate; i laboratori e gli spacci delle medesime;

8) esaminare le carni macellate o preparate che siano state sequestrate, perchè sospette insalubri, o di ignota provenienza o di classe diversa da quelle di cui, per disposizioni regolamentari, dovrebbero appartenere, e redigere le relative perizie;

9) esaminare le carni fresche o preparate che entrano nel territorio del Comune, sia dagli scali ferroviari, che per via ordinaria con destinazione, sia per la città che per altri abitati del Comune, riferendo d'urgenza all'Ufficiale Sanitario gli eventuali provvedimenti che si dovessero prendere a tutela della salubrità dell'alimentazione pubblica;

10) redigere, alla fine di ogni anno, la relazione sullo stato sanitario del bestiame nel territorio del Comune.

ART. 20.

In caso di morte, qualsiasi evento o malattia, di animali bovini, ovini, equini e suini nel territorio del Comune, è obbligo dei possessori e detentori a qualunque titolo di detti animali, dei negozianti o allevatori di bestiame, dei conduttori di stalle di sosta, etc. nonchè dei Veterinari esercenti nel Comune, di farne immediata dichiarazione all'Ufficio d'Igiene, possibilmente indicando il genere di malattia per cui si ritenga che sia avvenuta la morte.

ART. 21.

È vietato asportare in qualsiasi luogo l'animale morto o

sottoporlo a qualunque operazione (dissanguamento, senciamento, apertura, preparazione per lo smercio delle carni. etc.), fino a che non siano state date dall' Ufficio d' Igiene le occorrenti disposizioni.

ART. 22.

È vietata la introduzione nel territorio del Comune di qualunque animale morto per malattia.

ART. 23.

Il trasporto degli animali morti, per essere interrati o consegnati alla sardigna, è ammesso soltanto per vie di comunicazioni esterne. Trattandosi di animali morti nel centro urbano si seguirà la via più breve per la comune esterna.

ART. 24.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli precedenti, oltre che essere punite in conformità di legge, daranno diritto al Comune del rimborso delle spese che potranno essere state incontrate, a termini dell' art. 153 della legge comunale e provinciale, per i provvedimenti d' ufficio.

Vigilanza sull' esercizio delle professioni sanitarie ed affini

ART. 25.

A norma degli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 n. 636 e dell' art. 65 del Regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901, i medici, i chirurghi, i farmacisti, le levatrici, i veterinari ed i dentisti che intendono esercitare abitualmente, nel Comune la loro professione, devono fare registrare il loro diploma presso l' Ufficio d' Igiene entro un mese dal giorno in cui vi avranno presa residenza.

Allo stesso obbligo sono tenuti anche quei medici, chirurghi, farmacisti, veterinari, levatrici, dentisti, i quali intendono esercitare la loro professione nel Comune, normalmente o periodicamente, senza avervi abituale residenza.

I Sanitari che intendono esercitare, anche solo temporanea-

mente, nel Comune, debbono presentare all'Ufficio d'Igiene i titoli della loro abilitazione all'esercizio e dimostrare all'Autorità Comunale la loro identità personale. Finchè questa non sarà dimostrata, non potranno i medesimi esercitare la loro professione.

Sono soltanto eccettuati gli esercenti professioni sanitarie chiamati in casi speciali e contingenti ad esercitare la loro professione presso privati.

ART. 26.

I droghieri, i profumieri, i colorari, i liquoristi, i confettieri, i fabbricanti e negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, o di sieri e vaccini, di acque distillate, di olii essenziali, e di ogni specie di sostaze alimentari e di bevande artificiali, che intendono di esercitare la loro industria od il loro commercio nel Comune devon darne preventivo avviso di quindici giorni all'Ufficio d'Igiene.

ART. 27.

È proibita l'occupazione del suolo pubblico per eseguire operazioni relative all'arte salutare, o per vendere sostanze annunziate come farmaci d'uso interno od esterno.

In nessun caso potrà essere accordata la licenza di occupazione per tale scopo.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive e contagiose dell'uomo e degli animali

Profilassi delle malattie infettive dell'uomo

Delle denunce

ART. 28.

A termini dell'art. 123 delle leggi sanitarie, testo unico, e del D. M. 15 Ottobre 1923. qualunque Medico abbia osservato, nel territorio del Comune, un caso di malattia infettiva e diffusiva, od anche solo sospetta di esserlo, deve farne immediata denuncia al Podestà, e, per esso, all'Ufficiale Sanitario,

servendosi all' uopo dell' apposito stampato (conforme a quello prescritto del Ministero dell' Interno), che a cura del Comune, viene distribuito a tutti i Medici esercenti, e coadiuvarlo, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia e, di regola nelle cautele igieniche durante la malattia.

ART. 29.

Le malattie per le quali è obbligatoria la denuncia sono quelle di cui all' art. 129 del Regolamento generale sanitario 3 Febbraio 1901, n. 45 e del D. M. 15 Ottobre 1923, e per la profilassi delle malattie infettive nelle scuole è obbligatoria la denuncia anche di quelle malattie di cui nel Regolamento 9 Ottobre 1921, n. 1981.

ART. 30.

È fatto obbligo inoltre ai Sanitari di denunciare nel più breve tempo al Podestà ed all' Ufficiale Sanitario qualunque manifestazione di malattia infettiva, non considerata tra quelle di cui nei surriferiti articoli, che, per la sua natura e per il numero dei casi constatati, possa costituire pericolo di diffusione epidemica.

ART. 31.

La denuncia delleanzidette malattie dovrà farsi con le modalità prescritte dall' art. 130 del Regolamento generale sanitario indicando se il malato frequenta la scuola, se è operaio in opifici, se vive in collettività e fornendo le indicazioni che per l' Ufficio Sanitario possono essere di utile norma per l' azione profilattica.

ART. 32.

I contravventori sono soggetti alle penalità stabilite dall' art. 123 del T. U. delle Leggi Sanitarie.

ART. 33.

È obbligatoria per le Levatrici la denuncia di tutti i casi di oftalmia dei neonati e di puerpere febbricanti, quando la



temperatura ascellare superi i 38 C.; e ciò indipendentemente dall'obbligo che le medesime hanno di tenere in corrente e di presentare all'Ufficiale sanitario — alla fine di ogni mese — il registro dei parti e degli aborti da esse assistiti, con tutte le prescritte indicazioni.

ART. 34.

Gli albergatori, osti, affittacamere e simili sono obbligati a denunziare qualsiasi caso di malattia infettiva, o sospetta di esserlo, che si verifichi nei locali da essi tenuti.

Misure generali contro la diffusione delle malattie infettive

ART. 35.

Nei casi di malattie infettive, quando si tratti di malattie più diffusibili e pericolose, il medico curante dovrà, sulla sua responsabilità:

a) Provvedere all'isolamento dell'infermo e delle persone che lo assistono e, a seconda della gravità del caso, ove non fosse possibile nell'abitazione, richiedere al Comune il trasporto dell'infermo in locali d'isolamento appositi;

b) prescrivere alle persone che assistono l'infermo di disinfettarsi ogni volta che hanno contatto con esso o con la biancheria sudicia;

c) vigilare che le escrezioni dell'infermo si raccolgano in recipienti adatti, contenenti soluzioni disinfettanti, e solo dopo intima mescolanza e sufficiente azione di queste, si versino nella latrina, la quale deve essere regolarmente disinfettata;

d) provvedere, lungo il corso della malattia, alla disinfezione degli oggetti d'uso domestico e personale dell'infermo o di altri della casa, che giudicasse veicoli d'infezione; distruggere col fuoco gli oggetti di medicatura ed altri di poco valore;

e) fare immergere la biancheria in soluzioni disinfettanti o mantenerla ravvolta in panni bagnati nelle stesse soluzioni, fino a che non sia asportata;

f) sorvegliare, in caso di malattia, che la pulitura del pa-



vimento e dei mobili si faccia esclusivamente con panni bagnati in soluzioni disinfettanti;

g) prima di mettersi in contatto colle altre persone al di fuori eseguire la regolare ed accurata pulizia della sua persona o la disinfezione anche dei suoi abiti ove ne sia il caso.

ART. 36.

È sempre in facoltà del Podestà di applicare d' Ufficio, per mezzo di speciali agenti ed a tutte spese, ove ove occorra, del malato o della sua famiglia, o valendosi delle facoltà concessegli dall' art. 153 della legge comunale e provinciale, le misure di cui al precedente articolo, quando si tratti di malattie infettive di grave pericolo o, in altri casi, quando ne sia trascurata o male eseguita l' applicazione dal medico o dalle persone che assistono l' ammalato.

Il medico curante, ove sia richiesto il suo concorso dall' Ufficiale Sanitario, o da chi per esso, dovrà coadiuvarlo in tali misure d' ufficio, uniformandosi a tutte le sue istruzioni.

ART. 37.

Quando sia a ritenersi che l' isolamento a domicilio non venga osservato, e non si possa trasportare l' ammalato in apposito locale d' isolamento, l' Autorità Comunale, ove lo creda opportuno, potrà assicurare l' isolamento mediante vigilanza.

Tale provvedimento dovrà sempre essere adottato quando trattasi di malattia esotica diffusiva.

Nessun malato di malattia infettiva potrà essere trasportato nell' apposito locale d' isolamento se non dietro parere favorevole dell' Ufficiale Sanitario, il quale determinerà, caso per caso le norme da seguirsi.

Il trasporto verrà effettuato con vettura o barella apposita.

Nel caso che il trasporto venisse effettuato con vettura pubblica o privata, questa dovrà essere sottoposta a rigorosa disinfezione, prima di essere restituita a libera pratica.

ART. 38.

Gli ammalati delle malattie di cui all' art. 129 lettera a) del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901 n. 45, saranno

tenuti isolati non solo fino alla cessazione completa di tutti i fenomeni morbosi relativi alla malattia sofferta, ma anche nel periodo della convalescenza per una durata diversa a seconda dei casi.

L'isolamento delle persone che hanno avuto contatto con gli infermi delle malattie predette, durerà finchè non sia interamente trascorso il presunto periodo di incubazione.

Prima di essere messi in libertà, dovranno, sotto la vigilanza del medico curante, sottoporsi a bagni o lavacri disinfettanti e indossare abiti e biancheria non infetti.

ART. 39.

È obbligatoria la disinfezione della biancheria, degli effetti lettercci e personali appartenenti agli infermi delle malattie infettive o diffuse indicate all'art. 129 lettere *a)* e *b)* del citato Regolamento Gen. Sanitario.

Potrà pure essere resa obbligatoria nel caso di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'articolo stesso.

L'obbligo della disinfezione si estende anche agli effetti di vestiario ed oggetti delle persone che ebbero contatto col malato.

È pure obbligatoria la disinfezione delle abitazioni degli infermi di malattie infettive indicate nell'art. 129 lettere *a)* e *b)* del citato Reg. Gen. Sanitario. Essa sarà limitata alla stanza del malato od anche estesa a tutta l'abitazione, secondo che l'Autorità Sanitaria sarà per prescrivere.

La disinfezione sarà praticata al termine della malattia o nel caso che il malato sia inviato allo Spedale o altrove e dopo che dalla camera siano asportati tutti gli oggetti che devono subire la disinfezione nell'apposito stabilimento.

ART. 40.

È proibito dare a lavandai privati, per il bucato, o lavare in pubblici lavatoi, la biancheria od altri effetti che siano venuti a contatto con individui colpiti da malattia per la quale sia obbligatoria la disinfezione.

È pure proibito di asportare dalla camera del malato biancheria ed oggetti prima che siano stati disinfettati, nonchè di battere tappeti, spazzare a secco o in modo qualsiasi sollevare

polvere nelle abitazioni di ammalati contagiosi, prima che sia stata praticata la disifezion.

ART. 41.

Per il disposto dell' art. 6 del Regolamento governativo per l' esercizio ostetrico 23 febbraio 1890, l' Ufficiale Sanitario provvederà d' ufficio a far disinfettare gli abiti usati dalla Levatrice nell' assistere donne colpite da infezione puerperale, e si accerterà che siano stati efficacemente disinfettati tutti gli strumenti contenuti nella sua busta ostetrica, nonchè eseguite le opportune pratiche di disinfezione della sua persona. Tali disinfezioni saranno gratuite.

ART. 42.

È proibito di vendere o tenere per vendere abiti, oggetti usi di vestiario e lettereccei usati, che non siano stati disinfettati e puliti.

Ognuno di questi oggetti posti in vendita dovrà, in prova della subita disifezione, portare un marchio o contrassegno speciale dell' Autorità Comunale.

ART. 43.

Sempre che in una casa si verifichino malattie infettive, il Podestà farà eseguire d' urgenza dal personale tecnico-sanitario le necessarie ispezioni a detta casa per accertare se corrisponde alle prescrizioni della legge Sanitaria, del Regolamento generale sanitario e del presente regolamento.

Ove ciò non risulti, e vi sia pericolo per chi l' abita o per chi abita le case vicine, il Podestà promuoverà presso il proprietario gli opportuni provvedimenti, perchè l' abitazione sia risanata, o siano eliminate le cause di insalubrità e, quando ne sia il caso, potrà dichiarare inabitabile e far chiudere la casa, provvedendo al trasporto degli ammalati.

ART. 44.

Oltre che nei casi contemplati, è sempre in facoltà del Podestà, su proposta dell' Ufficiale Sanitario, di provvedere d' ufficio all' esecuzione delle norme profilattiche indicate nel presente Regolamento e di tutte quelle altre che riterrà necessarie per impedire la diffusione di singole malattie infettive.

Misure speciali contro la tubercolosi

ART. 45.

Sarà in facoltà del Podestà di ordinare, quando ne sia riconosciuta la necessità, la generale ripulitura, preceduta, ove occorra, dalla disinfezione, almeno una volta all'anno, degli alberghi, senole, locande, pensioni e simili

Sono obbligatorie la generale disinfezione e ripulitura — almeno una volta all'anno — per gli ospedali, opifici ed istituti in genere di cura o di ricovero, pubblici o privati.

ART. 46.

Nelle senole, negli opifici e luoghi di pubblico ritrovo, come pure nelle vetture dei tram ed omnibus, automobili e vetture pubbliche, dovrà essere affisso un cartello che vieti di sputare. Dove sia possibile dovranno collocarsi dei recipienti destinati a ricevere gli sputi e contenenti soluzioni antisettiche,

ART. 47.

Gli ospizi di mendicità e di invalidi, orfanotrofi, le carceri, gli alberghi, i convitti, gli istituti di istruzione e di educazione ed i conventi, non possono ricevere e trattenere in cura infermi e denunziati per tubercolosi polmonare, se a giudizio dell' Autorità Sanitaria, non dispongono di locali e di servizi adatti.

ART. 48.

Nei casi di morte per tubercolosi polmonare, nelle case private, negli alberghi, istituti, etc. o del trasloco dell' infermo in altra dimora è obbligatoria la disinfezione degli ambienti, seguita da imbiancatura delle pareti, a spese dei proprietari.

Misure speciali contro il vaiolo (Vaccinazione)

ART. 49.

A termini degli art. 130 e 131 del T. U. delle leggi sanitarie, modificati dagli articoli 67 e 68 del R. D. 30 Dicembre 1923

n. 2889 e degli art. 10 ed 11 e seg. del regolamento speciale sulla vaccinazione obbligatoria 29 marzo 1892, il Municipio provvede alla vaccinazione antivaioiosa nel territorio del Comune.

ART. 50.

Nessun fanciullo potrà essere ammesso alle scuole pubbliche o private o agli esami ufficiali, o in istituti d'educazione o di beneficenza, qualunque carattere essi abbiano, pubblico o privato, o in fabbriche, officine ed opifici industriali di qualunque natura, se, avendo oltrepassato l'8° anno di età, non presenti un certificato rilasciato dall'Autorità Comunale o dalla stessa vidimato, di avere subito la rivaccinazione in data non anteriore all'8° anno di età.

Profilassi delle malattie infettive nelle scuole

ART. 51.

A norma degli art. 143, 144, e 145 del Regolamento Generale Sanitario e in conformità delle disposizioni portate dal Regolamento per la profilassi delle malattie contagiose nella scuola (9 Ottobre 1921), il Comune provvede alla vigilanza igienica di tutte le scuole pubbliche e private per mezzo dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 52.

Quando l'Ufficiale sanitario, abbia osservato nelle sue visite, in un alunno, o nel personale insegnante od in quello di servizio, qualche malattia infettiva o diffusiva acuta, pericolosa o sospetta, oppure ciò risulti in seguito a denuncia, ha facoltà di prescrivere l'esclusione fino a guarigione completa.

ART. 53.

Dalle scuole e dagli asili saranno allontanati gli alunni, gli insegnanti e gli inservienti, i quali convivono con persone affette da malattie trasmissibili, quando, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, non sia stato provveduto ad un rigoroso isolamento

delle persone malate, e l'allontanamento durerà a datare dal sicuro isolamento, o dalla guarigione o dalla morte dell'infermo per

- 8 giorni nei casi di scarlattina
- 6 giorni nei casi di colera
- 7 giorni nei casi di difterite e crup
- 12 giorni nei casi di vaiolo
- 18 giorni nei casi di febbre tifoide

ART. 54.

I ragazzi che frequentano la scuola, qualunque sia stata la malattia infettiva di cui furono affetti, non potranno essere riammessi alle scuole se non dietro certificato di guarigione del medico curante e parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 55.

Ogni insegnante ha l'ufficio di vigilare sullo stato di salute dei suoi scolari, ed ogni qualvolta noti in alcuno di essi la comparsa di sintomi speciali che facciano sorgere il sospetto che possa trattarsi dell'inizio di una malattia contagiosa acuta ne darà avviso al Direttore il quale, a sua volta, ne terrà informato l'Ufficiale Sanitario per l'applicazione delle misure che stimerà opportune.

Ogni scolaro che presenti segni di malattia agli occhi, sulla cute o sul cuoio capelluto, o di parassiti (pidocchi del capo, delle vesti), deve essere provvisoriamente allontanato dalla scuola fino alla presentazione di certificato di riammissione rilasciato dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 56.

È vietato di ammettere nelle scuole pubbliche e private, convitti ed istituti di educazione, alunni che risultassero affetti da tigna favosa, tonsurante, da sicosi tricofitica e da altre dermatosi d'indole contagiosa e parassitaria.

ART. 57.

È pure vietato ammettere nelle scuole pubbliche e private, nei convitti ed istituti di educazione individui affetti da ma-

lattie oftalmiche di natura contagiosa, affetti da forme di tubercolosi polmonare, cutanea ulcerosa, ossea e ghiandolare con segni fistolosi aperti all'esterno.

**Misure speciali relative alle malattie celtiche,
sifilide da baliatico mercenario, febbre puerperale
ed altre malattie trasmissibili**

ART. 58.

Per le misure contro la diffusione delle malattie celtiche e della sifilide da baliatico mercenario provvede il Testo Unico leggi sanitarie 1° agosto 1907 dall'art. 136 al 156, il Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 dall'art. 168 al 186 e il Regolamento per la profilassi delle malattie celtiche del 25 marzo 1923 n. 846.

ART. 59.

Le Levatrici sono tenute all'osservanza del Regolamento speciale per il servizio ostetrico emanato con R. D. 28 maggio 1914 n. 589 e delle annesse istruzioni, e con R. D. 6 dicembre 1928, n. 3318.

ART. 60.

È vietato l'esercizio ambulante della professione di barbiere.

Le botteghe dei barbieri debbono sempre essere tenute con la massima pulizia, proprietà e provviste d'acqua proveniente direttamente dalla condotta pubblica, dove questa vi sia; diversamente la provvista d'acqua potabile si farà per mezzo di recipienti ben puliti e coperti da collocarsi in luogo adatto I lavandini, uno per ogni posto di lavoro, avranno diretta comunicazione con la fogna, dove pure verranno convogliati tutti i rifiuti. Le persone affette da malattie trasmissibili e da malattie della pelle e del cuoio capelluto non potranno esercitare la professione di barbiere.

Gli operatori debbono lavarsi le mani prima di ogni servizio.

I padroni debbono sorvegliare che ogni cliente abbia una salvietta propria e venga usata dell'acqua assolutamente pura.

Gli accappatoi che servono all'uso comune debbono sempre presentare la massima pulizia.

Il punto delle sedie, sul quale i clienti appoggiano la testa, deve essere ricoperto di carta, da rinnovarsi per ciascun cliente.

Le persone affette da affezione cutanea o del cuoio capelluto non saranno ricevute nella sala comune; saranno servite in locale a parte e gli oggetti usati saranno lavati con soluzione alcalina bollente e non dovranno mai, senza alcun pretesto, adoperarsi per altre persone non contaminate.

ART. 61.

I barbieri ed i parrucchieri debbono tenere la loro persona, gli strumenti, le suppellettili e la biancheria del loro esercizio con la più scrupolosa nettezza curando la sterilizzazione dei rasoi, forbici, etc. o con apparecchi sterilizzanti o con prolungate immersioni in acqua bollente o in soluzione disinfettante ogni volta abbiano servito, ma in modo speciale sempre dopo essere stati usati per qualche cliente che presenti segni di malattia qualsiasi della pelle del capo o del viso.

L'uso comune di spugne, cosmetici e polvere di riso è severamente proibito.

È vietato di servirsi di piumaioli per spargere la cipria sulla pelle rasata.

Per spargere e levare cipria si adopereranno rispettivamente solo spolverizzatori a secco e batuffoli di cotone da distruggere, questi ultimi, dopo averne usato anche una sola volta.

Profilassi delle malattie infettive e contagiose degli animali domestici

ART. 62.

La materia di che al presente titolo è disciplinata dalla Legge Sanitaria 1° Agosto 1907, dal Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901 e dal Regolamento di Polizia Veterinaria 10 Maggio 1914, n. 533.

Vigilanza sanitaria sui mercati, sulle fiere e sulle stalle di sosta degli animali, etc.

ART. 63.

Il Podestà, per mezzo del personale veterinario comunale, provvede alla vigilanza sanitaria sul mercato del bestiame, perciò il personale veterinario municipale eseguirà la visita dei singoli capi di bestiame nelle stalle di sosta dei negozianti la vigilia o la mattina stessa del giorno di mercato, prima che questo abbia principio.

Ad ogni mercato o fiera poi dovranno essere sempre presenti uno o due Veterinari allo scopo di sottoporre alla stessa visita i capi di bestiame che si vogliono introdurre sul mercato e che non abbiano subito la visita alla stalla di cui sopra; per curare infine il regolare andamento del mercato nei riguardi della Polizia Sanitaria zoiiatrica.

In occasione di fiere importanti, il numero dei Veterinari potrà essere aumentato a seconda della necessità.

ART. 64.

Gli animali da introdursi sul mercato del bestiame dovranno essere accompagnati, se provenienti da altro Comune, da quel qualsiasi documento che fosse imposto dall' Autorità superiore; nonchè dal certificato sanitario rilasciato da un Veterinario previa visita dell'animale per il bestiame proveniente da un Comune in cui trovasi una zona dichiarata infetta.

ART. 65.

I proprietari o i loro rappresentanti sono tenuti ad assistere e coadiuvare il Veterinario municipale nella visita sanitaria degli animali da introdursi al mercato o allo scalo ferroviario o ricoverati nelle stalle e debbono pure prestarsi a tutte le sue prescrizioni.

In caso di rifiuto, saranno senz'altro dichiarati in contravvenzione.

ART. 66.

Quando si riconosca un caso di malattia contagiosa durante la fiera o il mercato o all'arrivo allo scalo ferroviario, il Veterinario incaricato della sorveglianza provvederà immediatamente all'isolamento dell'animale ammalato e di quelli sospetti nell'apposita stalla di osservazione; all'allontanamento degli animali sani.

ART. 67.

Il trasporto degli animali affetti o sospetti di malattia contagiosa dal mercato o dallo scalo ferroviario alla stalla d'osservazione, deve essere fatto in modo da evitare qualsiasi disperdimento di materiale infettivo.

ART. 68.

Analogamente, quando si riscontrasse un caso di malattia infettiva, contagiosa o sospetto di esserla, in un animale introdotto al pubblico macello, il Veterinario addetto al macello dovrà sequestrare immediatamente l'animale nell'apposita stalla di osservazione.

ART. 69.

Le spese di osservazione, di sosta, di mantenimento, di cura e simili degli animali ricoverati nella stalla di osservazione, sia del mercato che del macello, etc. perchè affetti o sospetti di malattia infettiva o contagiosa, saranno a carico del proprietario; quelle di spurgo e di disinfezione staranno a carico del Comune.

ART. 70.

Salvo il disposto dell'art. 110 del Regolamento Generale Sanitario 3 Febbraio 1901, gli animali morti nei vagoni ferroviari, durante il viaggio, o sul mercato, saranno, trasportati, sotto scorta di un Agente Municipale, su carro e con le dovute cautele, per evitare disperdimento su terreno di sangue, escrementi o altro materiale, alla sala della autopsia del macello.

Se resulteranno morti di malattie infettive, si provvederà all'interramento in luogo adatto, secondo le prescrizioni regolamentari stabilite, con le dovute cautele, ed alla disinfezione del carro che ha servito al trasporto. Se, al contrario, non fossero morti di malattia infettiva, il Veterinario disporrà per l'ammissione delle loro carni al consumo come carni di bassa macelleria.

Quando lo stato dell'animale trovato morto nel vagone fosse tale da farne giudicare senz'altro impossibile l'ammissione al consumo alimentare, sarà direttamente trasportato in luogo prestabilito per l'interramento.

ART. 71.

Sarà esercitata, per parte del Veterinario Comunale, una continua attiva vigilanza sanitaria sulle stalle di sosta dei negozianti di bestiame, curando che le medesime siano tenute sempre scrupolosamente pulite e che siano di frequente imbiancate con latte di calce.

Le visite del Veterinario dovranno essere più frequenti durante il dominare delle malattie contagiose, nel qual caso potrà pure essere ordinata dal Podestà, su parere dell'Ufficiale Sanitario, la generale disinfezione delle dette stalle.

Saranno pure soggette a visita le stalle degli alberghi e quelle destinate ad animali adibiti a pubblici servizi.

I proprietari ed esercenti debbono permettere il libero accesso nei detti locali al personale incaricato a fornire tutti gli schiarimenti richiesti.

Una volta all'anno poi dovrà essere praticata una pulizia radicale a tutte le scuderie o stalle con lavatura di tutto l'arredamento mediante liscivia di soda, e verrà praticata anche la disinfezione delle poste.

Misure speciali contro la rabbia

ART. 72.

A norma delle disposizioni contenute nel paragrafo 4 (articolo 48 e seguenti) del Regolamento di Polizia Veterinaria 1914 sarà osservato quanto appresso:

a) i cani esistenti nell'ambito del territorio devono essere notificati, dai detentori, all'Ufficio Comunale per la registrazione;

b) nelle vie od in qualunque altro luogo aperto al pubblico, i cani, quando non sono condotti a guinzaglio, devono portare una museruola atta ad impedire di mordere;

c) possono essere tenuti senza la prescritta museruola i cani da guardia, soltanto però entro il limite dei luoghi da sorvegliarsi, i cani da pastore, ed i cani da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia del gregge e per la caccia.

ART. 73.

I cani vaganti trovati senza la prescritta museruola, devono essere accalappiati e sequestrati in apposito locale d'isolamento.

Trascorsi sei giorni senza che i proprietari li abbiano reclamati, i cani sequestrati debbono essere uccisi o concessi ad istituti scientifici, che ne facciano richiesta, salvi sempre i casi previsti dagli articoli seguenti per i cani morsi e morsiatori.

ART. 74.

A termini dell'art. 129 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 comma e) è obbligatoria la denuncia per parte dei proprietari e Veterinari, dei casi sospetti di rabbia nel cane e in qualunque altro animale.

È obbligatoria per i medici la denuncia anche di semplici morsiature con l'indicazione della persona morsicata e del proprietario dell'animale,

ART. 75.

Ogni animale morsiatore deve essere, a cura e spese del proprietario, che potrà richiedere l'intervento degli Agenti Municipali, trasportato allo stabulario municipale dove sarà tenuto in osservazione sotto la vigilanza del Veterinario Comunale per un periodo di 15 giorni, trascorsi i quali, dietro parere scritto del Veterinario stesso sarà riconsegnato al proprietario.

ART. 76.

Gli animali che presentino sintomi sospetti di rabbia, an-

che se non hanno morsicato, dovranno essere tenuti in osservazione nello stabulario municipale per un periodo sufficiente, secondo il giudizio del Veterinario Comenale, per escludere la rabbia, e saranno sottoposti alle opportune ricerche diagnostiche per la rabbia se muoiono o siano stati uccisi.

ART. 77.

Ogni animale morsicato da animale riconosciuto rabbioso o sospetto di esserlo, o rimasto ignoto, sarà ucciso, oppure sarà tenuto in osservazione nello stabulario municipale, a spese del proprietario, per un periodo non inferiore a sei mesi.

Durante questo periodo però gli equini ed i bovini possono adoperarsi per il lavoro, purchè siano messi in condizione di non poter eventualmente nuocere alle persone.

Gli animali bovini, equini, suini e caprini, nel periodo di osservazione, non potranno essere spostati senza un permesso del Podestà, da concedersi per imperiose esigenze di pascolo, o per lavori agricoli, o per macellazione, quando questa sia consentita.

ART. 78.

Conforme al disposto dell'art. 53 del Reg. di Polizia Veterinaria 1914, nel Comune in cui siasi constatati casi di rabbia o nel Comune che sia stato percorso da un cane rabico il Podestà oltre le misure indicate nei precedenti articoli, ordinerà:

a) Che nelle sei settimane successive i cani, quantunque muniti di museruola, non possono circolare se non condotti a guinzaglio;

b) i cani accalappiati non siano restituiti ai proprietari se non abbiano subito favorevolmente il periodo di osservazione di mesi sei di cui all'art. 77.

ART. 79.

La località dove si trova l'animale idrofobo, gli attrezzi e gli arnesi per questo adoperati, saranno opportunamente disinfettati.

Igiene del suolo e dell'abitato

Igiene delle acque profonde e superficiali

ART. 80.

Ferne le prescriziooi riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite a termini dell'art. 60 del T. U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, quelle opere le quali modificchino il livello delle acque sotterranee e il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni siano riconosciute nocive dal Regolamento presente.

Perciò, chiunque intenda intraprendere opere sul suolo che possano interessare il naturale deflusso dell'acqua fuori del fondo privato, deve ottenere il previo consenso del Podestà.

ART. 81. X

I proprietari di terreni fuori del centro abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti, provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo, e mantenendo sempre questi ultimi in buono stato di funzionamento.

Così pure i proprietari e gli utenti di gore, canali artificiali e fosse di proprietà privata, che servono da emissari alle fosse laterali alle strade pubbliche, dovranno spurgarli periodicamente e mantenerli in buono stato a loro cura e spese.

ART. 82.

È vietato di costruire qualsiasi opera sul corso di canali di acque superficiali, per cui, impedendosi il normale deflusso delle acque dai terreni e dai canali o bacini adiacenti, ne derivino impaludamenti nei terreni stessi o sulle sponde dei detti canali o bacini.

ART. 83.

Sono proibiti gli sbarramenti dei corsi d'acqua a scopo agricolo o industriale, se non a condizione che non determinino

impaludamenti dannosi alla salute pubblica, e sempre in seguito ad autorizzazione del Podestà.

ART. 84.

È vietato di gettare nei canali e corsi d'acqua comunali o demaniali, o spandere e depositare, anche temporaneamente, lungo le loro sponde, spazzature, letame, materie fecali, immondizie di qualunque genere, rifiuti della vita domestica o della industria, prodotti chimici, materie putrescibili, o nauseanti, o comunque incommode per esalazioni o tali da recare in qualsiasi modo pregiudizio all'igiene.

ART. 85.

È vietato intraprendere opere nel sottosuolo che cagionino ostacolo al regolare deflusso delle acque sotterranee, per cui queste s'innalzino in modo da determinare umidità negli strati superficiali del terreno, rendendolo paludoso, o da cagionare umidità ai muri od edifizi o danno ad opere di interesse igienico.

I contravventori a queste disposizioni saranno tenuti a demolire le opere eseguite, a proprie spese, oltre le penalità contemplate dal presente regolamento.

ART. 86.

Sono permesse le irrigazioni a scopo agricolo, per le quali si debba mantenere per un certo tempo l'acqua sui terreni, a condizione che l'acqua non vi ristagni e che non vi sia pericolo di impaludamento.

ART. 87.

Le cave di prestito dei terreni e le fosse derivanti da escavazioni di materiali dal suolo dovranno essere provviste di mezzi per assicurare lo scolo delle acque.

Gli scavi risultanti dall'esercizio dell'industria laterizia dovranno, appena abbandonati, essere sistemati insieme col terreno adiacente in modo tale da impedire la formazione di qualsiasi ristagno d'acqua.

ART. 88. X

I bacini di raccolta d'acqua a scopi agricoli od industriali debbono essere situati convenientemente, costruiti a regola di

rate e tenuti con convenienti ripuliture periodiche in modo che non risultino nocivi alla pubblica salute. (Art. 89 del Reg. Gen. Sanitario).

ART. 89. ✕

Per nessun motivo possono essere tollerate raccolte scoperte di acqua stagnata nelle vicinanze di qualunque abitazione; e quelle eventualmente esistenti debbono venire esaurite e prosciugate.

ART. 90.

Non è permessa la macerazione del lino, della canape ed in genere delle piante tessili nei corsi d'acqua e nei bacini d'uso pubblico.

Essa dovrà aver luogo esclusivamente in apposite vasche di macerazione, costruite e tenute in modo da non recar danno o pregiudizio alla pubblica salute.

Chiunque voglia impiantare tali vasche di macerazione dovrà farne domanda al Podestà, il quale rilascerà il relativo permesso, dietro visita e parere favorevole, per iscritto, dell'Ufficiale Sanitario, il quale detterà, caso per caso, le modalità della costruzione, dello smaltimento delle acque usate per la macerazione, e quelle altre cautele che potranno risultare necessarie ad impedire effetti dannosi alla pubblica salute.

ART. 91.

Dette vasche di macerazione dovranno essere situate alla distanza di almeno 200 metri da ogni centro abitato con un assieme di popolazione di oltre cento individui e almeno 50 metri da qualunque abitazione isolata, da pozzi, serbatoi d'acqua potabile, acquedotti (Art. 67 T. U. Leggi Sanitarie).

ART. 92.

Durante la macerazione l'acqua dovrà sempre ricoprire completamente il materiale e dovrà, per quanto possibile, subire un continuo ricambio.

ART. 93.

È vietato di fare sboccare fogne od altri canali riceventi scarichi di latrine, acque domestiche di rifiuto o altre acque

immonde, acque residuali delle industrie, nei corsi d'acqua, senza che questi rifiuti liquidi siano stati sottoposti a procedimento di depurazione mediante impianti speciali (fosse Mouras o simili).

ART. 94.

È vietata l'immissione dei residui industriali, ingombranti o pericolosi, nei canali e corsi d'acqua, come pure è vietato il loro disperdimento, nonchè quello delle acque immonde o di rifiuto di qualsiasi, nelle falde acque sotterranee, sia per mezzo di pozzi assorbenti, sia con depositi sulla superficie del suolo, sia ancora mediante spandimenti agricoli che non siano eseguiti in modo da rendere innocui quei materiali.

ART. 95.

La depurazione delle acque industriali dovrà essere eseguita secondo metodi appropriati a ciascuna industria. La scelta di tali metodi sarà lasciata agli industriali stessi, salvo all'Ufficiale Sanitario il diritto di constatare l'efficacia del metodo di depurazione proposto e quello di invigilare che la depurazione venga costantemente ed efficacemente effettuata.

Igiene del suolo nel Capoluogo e centri abitati

ART. 96.

Agli effetti del presente Regolamento sono compresi, sotto la dizione di centri abitati, oltre il Capoluogo tutti gli altri aggregati di abitazioni con una popolazione di oltre cento abitanti.

Le norme relative all'Igiene edilizia si applicano inoltre a qualunque fabbricato d'uso civile, anche isolato, nella campagna.

Ai fabbricati d'uso puramente colonico si applicheranno le norme contenute nel Capo relativo all'igiene dell'abitato rurale.

ART. 97.

Allo scolo delle acque meteoriche da strade, piazze ed in genere del suolo pubblico, provvede il servizio municipale della canalizzazione cittadina.

ART. 98.

La pulizia delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico nell'aggregato urbano e nei centri abitati, spetta all'Autorità

Municipale, salvo per la porzione laterale, marciapiedi delle strade o per quel tratto di suolo lungo le case destinato pure a marciapiedi, che i proprietari delle case stesse dovranno costantemente mantenere pulito, ciascuno per la parte che rispettivamente gli tocca.

Uguale obbligo di nettezza del suolo pubblico, spettante ai proprietari, è imposto a coloro che tengono botteghe od occupano, comunque, locali a piano terreno, o sono concessionari di aree pubbliche.

Lo spazzamento dei locali pubblici, dei cortili, delle strade, deve sempre essere fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.

ART. 99

È assolutamente proibito di gettare, spandere o depositare anche temporaneamente, nelle vie, piazze o su qualunque altro suolo pubblico o di uso pubblico, e presso gli edifici abitabili, spazzature, letame, materie fecali, immondizie di qualsiasi genere, residui della vita domestica o delle industrie, prodotti chimici, acque immonde, sostanze putrescibili, nauseanti o comunque incomode per esalazioni, o capaci di recare in qualsiasi modo pregiudizio o nocimento alla igiene dei centri abitati. (Art. 91 Reg. Gen. San. Art. 112-113 Istruzioni Ministeriali 20-6-1896).

ART. 100

È assolutamente proibito di scuotere o battere tappeti, panni, indumenti e simili nel vano delle scale o nei cortili interni chiusi.

Lo scuotimento e spolveramento di cui sopra è consentito in cortili aperti, nelle finestre, balconi, prospicienti il suolo pubblico, soltanto nella mattina fino alle ore sette d'estate, e alle ore otto d'inverno.

ART. 101

È assolutamente proibito battere lana nei cortili coperti nei centri abitati.

ART. 102

Ove non esista servizio di asportazione delle spazzature ed immondizie domestiche dalle case, ma a cura dell'Amministrazione

zione Comunale vi è servizio di pubblico spazzino, la consegna stessa sarà fatta all'incaricato della nettezza pubblica.

Per il deposito provvisorio delle immondizie ogni quartiere d'abitazione, esercizio etc, deve essere provvisto di un recipiente di metallo, sufficientemente capace, costruito con coperchio mobile, a perfetta chiusura.

Qualora non esista speciale servizio di nettezza pubblica le immondizie dovranno — per cura dei privati — essere trasportate nei campi o nella località appositamente designata.

ART. 103

Nei centri minori e dovunque non esiste la fognatura stradale, dovranno le acque immonde delle abitazioni essere convenientemente raccolte in depositi a perfetta tenuta, non mai, per nessun motivo, essendone tollerato lo spandimento all'aperto.

ART. 104

Resta pure vietato ai proprietari di case convogliare le acque piovane nei loro cortili o terreni scoperti interni sul suolo pubblico. Essi sono tenuti ad immetterle nella fogna bianca stradale per mezzo di adatti cunicoli.

ART. 105

Le strade o piazze o altri spazii di terreno di proprietà privata fiancheggianti suolo pubblico, o anche compresi tra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione, o fra terreni privati (orti, giardini, cortili, etc.), dovranno essere tenuti secondo le prescrizioni date per il suolo pubblico.

ART. 106

Tutti i cortili interni, coperti o scoperti, dovranno essere pavimentati con materiale impermeabile, quando la loro area sia inferiore a 120 metri quadri. Essendo l'area dei cortili interni superiore a questo minimo, potranno essi rimanere sterzati, purchè vi sia una superficie pavimentata tutto attorno ai muri larga almeno un metro.

Tutti i cortili dovranno essere muniti di fognoli per lo smaltimento delle acque ed avere facile accesso.

ART. 107.

Per ogni ampliamento che risultasse necessario dell'aggregato urbano per il presunto incremento della popolazione o per il maggiore bisogno di nuove abitazioni dipendente da altre ragioni, il Comune fisserà, a termini della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità 5 giugno 1865, il piano regolatore per l'estensione di suolo su cui ritenga necessario l'ampliamento stesso. E perciò che riguarda l'ampiezza delle strade e le modalità della loro costruzione, varranno le norme contenute nelle istruzioni ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato 20 giugno 1896, che si intendono far parte integrante del presente regolamento, anche per le nuove costruzioni in genere, in tutto quanto non sia contrario a qualche speciale disposizione da esso portata.

Igiene delle abitazioni

ART. 108.

Non si potranno intraprendere nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, divisioni di quartieri, costruzione di cucine e latrine, o restauri di edifizii già esistenti, di qualunque genere o destinazione, in qualunque punto del territorio comunale, e neppure lavori interessanti la fognatura domestica e l'approvvigionamento d'acqua, senza averne chiesto prima il permesso al Podestà, il quale lo rilascerà dietro parere favorevole degli Uffici competenti (art. 88 e 97 Reg. Gen. San.; 35 Istruzioni ministeriali, 20 Giugno 1896).

ART. 109.

La domanda dovrà essere accompagnata da copia del progetto dei lavori da eseguirsi e relativi disegni (pianta di ogni piano in scala, sezione, prospetto) redatti e firmati da un ingegnere o architetto o da persona autorizzata, a norma delle leggi e regolamenti, a dirigere costruzioni. Questi ne assumeranno



con la firma la responsabilità della costruzione. La domanda deve indicare la distribuzione degli ambienti, l'illuminazione, la ventilazione.

Dovrà inoltre contenere notizie su quanto riguarda :

a) la provvista d'acqua per l'uso potabile e la distribuzione dell'acqua condotta ;

b) il sistema di allontanamento di tutti i rifiuti domestici, delle materie immonde e delle acque pluviali ;

c) l'annessa area di superficie scoperta.

Nessuna modificazione potrà essere portata ai progetti presentati se non previamente concordata cogli Uffici competenti e concessa dal Podestà.

(Ar. 36 e 38 Istruzioni Ministeriali id. id.).

ART. 110.

Nel dare il permesso di che al precedente art. 109 il Podestà curerà che il richiedente sia diffidato di non lasciare abitare la casa, o parte di essa, prima di avere ottenuta la dichiarazione di abitabilità.

Altezza delle case

ART. 111.

L'altezza massima dei fabbricati, in relazione all'ampiezza delle vie e dei cortili, dovrà essere determinata in modo che ogni stanza di abitazione sia provvista di sufficiente luce diretta della volta celeste.

Rispetto alle vie pubbliche, piazze, e allo spazio intorno a fabbricati isolati, l'altezza dell'edificio, per ogni fronte, non potrà essere superiore alla larghezza delle vie e delle aree, sulle quali prospetta.

ART. 112

L'altezza netta dei vani delle case dal livello del pavimento fino alla parte più depressa del soffitto non potrà mai essere minore di m. 3 se il solaio è orizzontale. Nel caso di soffitta a volta o centinata l'altezza di 3 metri dovrà misurarsi dal suolo al punto di mezzo della freccia.

ART. 113

Nelle case preesistenti alla promulgazione del presente regolamento potrà consentirsi dal Podestà, sentito il parere dell' Ufficiale Sanitario, un sopraelevamento del tetto, oltre i limiti stabiliti, quando ciò sia necessario per dare il minimum d'altezza prescritto nel presente regolamento agli ambienti dell' ultimo piano già abitato.

ART. 114.

Non si potrà coprire con invetriata un cortile, per destinarlo ad uso di magazzino, laboratorio od esercizio pubblico, se questo non misuri almeno 50 mq. di superficie e se non sia assicurato nel nuovo locale il rinnovamento dell' aria.

I locali circostanti a questo cortile coperto non potranno essere destinati ad uso di abitazione, scuderie e simili, eccetto che siano forniti di finestre comunicanti direttamente coll'esterno e sufficienti per numero ed ampiezza.

ART. 115.

Non sarà permesso di adibire ad uso di abitazione locali che in tutto o in parte della loro altezza, siano situati sotto terra. (Art. 58 Istruz. Minist. id. id.).

ART. 116.

Potrà il Podestà, in via eccezionale, permettere che si continui ad abitare locali sotterranei, già da tempo abitati, purchè i medesimi soddisfacciano alle condizioni seguenti :

a) che abbiano un'altezza di almeno tre metri, metà delle quale almeno fuori terra ;

b) che siano separati mediante una intercapedine di almeno metri 1,50 dal terreno del cortile o della strada ;

c) che siano sufficientemente aereati o illuminati direttamente ;

d) che la falda acqua sotterranea disti in ogni tempo almeno due metri dalla base di fondazione.

Art. 59 Istruz. Minist. id. id.

ART. 117.

I sotterranei, per poter essere adibiti ad abitazione diurna (laboratori, cucine etc.) dovranno riunire le seguenti condizioni :

a) il pavimento sarà di un metro più elevato dal livello massimo delle acque del sottosuolo;

b) i muri ed il pavimento saranno protetti a mezzo di adatti materiali (asfalto, intonaco di cemento, lamiera metalliche, etc.) contro l'umidità del sottosuolo;

c) l'altezza libera del locale fuori terra sarà almeno di un metro;

d) l'illuminazione e ventilazione siano sufficienti, come per i locali di abitazione.

ART. 118.

Nelle case di nuova costruzione il pavimento del piano terreno dovrà essere sempre di almeno 50 cm. elevato sul piano stradale o del terreno circostante; e questo spazio sarà utilizzato come vespaio, ove non esistano cantine o sotterranei.

Detto vespaio dovrà avere alla sua base uno strato impermeabile o per lo meno una buona massicciata o selciato ed essere munito di opportune aperture di ventilazione. Il pavimento delle dispense potrà come quello delle cantine, poggiare sul suolo direttamente, ma dovrà offrire assoluta garanzia di impermeabilità all'acqua. Anche le fondazioni, come i pavimenti a terreno, dovranno essere protette con mezzi opportuni dall'umidità del suolo.

ART. 119.

Nei rinterri o riempimenti di pavimenti e di coperture, nelle massicciate dei vespai, nella costruzione dei muri, etc. è proibito l'impiego di materiali di demolizione di vecchi fabbricati, sudici, inquinati, come pure l'uso di terra proveniente da luoghi malsani o di altri materiali non ben puliti.

Art. 67 Istr. Minist., id. id.

ART. 120.

Per i pavimenti delle case di nuova costruzione, od in parte rifatte, sono proibiti materiali porosi o che producano facilmente polvere.

ART. 121.

Ogni camera destinata ad uso di abitazione dovrà avere almeno una finestra che si apra direttamente all'aria libera.

Nelle case di nuova costruzione la superficie illuminante delle finestre dovrà essere almeno un decimo (1/10) della superficie della stanza; e dove sia una sola finestra, questa dovrà avere una superficie di mq. 2 come minimo,

Art. 60 Istruz. Minist., id.).

ART. 122.

Anche le trombe sulle scale dovranno prendere aria e luce dall'esterno ed ove questo non sia assolutamente possibile, dovranno essere illuminate dall'alto mediante un lucernario fornito di adatte e sufficienti aperture di ventilazione, per mezzo di finestra o di finestre facilmente accessibili per essere aperte. Prenderanno luce ed aria dalle trombe delle scale soltanto i locali d'ingresso, corridoi, anditi e locali di disimpegno.

ART. 123.

In qualunque locale di abitazione è proibita la dimora abituale permanente, sia di giorno che di notte, di un numero di persone sproporzionato alla capacità ed alle condizioni di aereazione dell'ambiente, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario. Il minimo di cubatura consentito sarà mc. 8 per i fanciulli e di mc. 15 per gli adulti.

Tali disposizioni sono applicabili anche nei locali destinati agli impiegati di amministrazioni pubbliche e private.

ART. 124.

In nessun caso potrà essere permesso di abitare ambienti che abbiano una cubatura inferiore a mc. 35 ed un'altezza dal pavimento al soffitto minore di tre metri.

ART. 125.

A termini dell'art. 115 del T. U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, è proibito di ricoprire le pareti delle camere con carta e stoffe per tappezzeria, tinte con alcuni dei colori contemplati nell'elenco dei colori nocivi, pubblicato dal Ministero dell'Interno.

ART. 126.

Le facciate delle case e qualunque altro muro o fabbricato prospiciente su suolo pubblico dovranno essere, a cura dei pro-

prietari tenute costantemente pulite ed in buono stato. I restauri dovranno essere fatti ogni volta che il Podestà ne riconosca la necessità.

ART. 127.

Nei sottotetti, destinati ad abitazione, il soffitto non dovrà essere costituito dalle sole falde del tetto, ma dovrà esservi un rivestimento interno o controsoffitto, con spazio d'aria interposto, non minore di cm. 25 e convenientemente ventilato. In caso di coperture a terrazza la detta camera d'aria non sarà inferiore ai 35. cm.

Art. 68 Istruz. Minist., id. id.

Alberghi - Dormitori - etc.

ART. 128.

Indipendentemente dalle prescrizioni di sicurezza pubblica, chiunque voglia assumere esercizio di alberghi, dormitori, affittacamere o di qualsiasi altro luogo per dare alloggio e ricovero, anche temporaneo, a persone, deve ottenere il permesso del Podestà mediante domanda, nella quale deve indicarsi la via e la casa dove si intende impiantare l'esercizio.

ART. 129.

I locali adibiti ad uso di alberghi e locande dovranno rispondere a tutte le condizioni prescritte dall'igiene. La loro altezza non dovrà essere inferiore a m. 3 e la cubatura a mc. 25 per persona. Dovranno essere tenuti con la massima pulizia in tutte le loro parti e si dovrà curare la rimozione d'ogni causa d'insalubrità.

Inoltre dovranno rispondere a tutti i requisiti voluti dal presente regolamento per le abitazioni private, tenuto conto in più del numero massimo di persone che vi potranno essere alloggiate e che, chi intende aprire tali locali, dovrà dichiarare nella sua domanda, ed alle disposizioni, di cui nel Regolamento 24 maggio 1925, n. 1102.

ART. 130.

I teatri e gli altri luoghi chiusi destinati a pubblici spettacoli o divertimenti, i caffè, le birrerie, osterie e in genere tutti

i locali dove può verificarsi notevole affluenza di persone, debbono essere ben aereati e, quando occorra, anche con speciali apparecchi di ventilazione; avere latrine in quantità sufficienti, poste in luogo appartato e riceventi luce ed aria dall'esterno e provviste d'acqua in quantità sufficiente per mantenervi una scrupolosa pulizia.

ART. 131.

L'Ufficiale Sanitario, procederà, quando lo creda opportuno, a visita di tutti questi stabilimenti per accertarsi dello stato sanitario ed igienico delle persone e dei locali nonchè degli effetti e delle sostanze alimentari e bevande in essi distribuite, e quando risulti constatato qualche inconveniente provocherà dalla competente Autorità gli opportuni provvedimenti.

Approvvigionamento d'acqua

ART. 132.

L'Ufficiale Sanitario dovrà esercitare una continua vigilanza sulle acque, denunciando immediatamente al Podestà ogni sospetto o constatazione di alterazione nelle buone condizioni delle acque stesse e proponendo gli opportuni provvedimenti.

ART. 133.

Nella zona di protezione dell'acquedotto, dei pozzi pubblici, nel territorio rurale del Comune, è proibito, sotto pena di contravvenzione, concimare il terreno con materie fecali provenienti da pozzi neri o con altro concime animale.

ART. 134.

È proibito di abbeverare direttamente animali ai pozzi e fontanelle pubbliche, non provviste di pila appositamente destinata a tale scopo, nonchè di lavare direttamente al loro getto o nelle vasche di scarico di essi, panni, oggetti d'uso domestico o qualunque altra sostanza od oggetto.

ART. 135.

Ogni casa, per essere dichiarata abitabile ed essere data, in tutto od in parte, in affitto, dovrà essere provvista d'acqua,



del l'acquedotto, e dove questo manchi, di acqua di cisterna o di pozzo, riconosciuta salubre dall' Ufficiale Sanitario.

ART. 136.

È rigorosamente vietato ai proprietari di case approvvigionate d'acqua della pubblica condotta, o con altro sistema, di toglierla dall'uso, in particolar modo dai quartieri provvisti di latrina con chiusura idraulica.

ART. 137.

Le cisterne e pozzi d'acqua per uso di bevanda e domestico dovranno essere tenuti, per quanto possibile, lontani da qualunque sorgente d'inquinamento da parte del terreno circostante; dovranno distare almeno 10 metri dai pozzi neri e 20 metri dai depositi di letame o altre immondizie.

In casi eccezionali potrà il Podestà, dietro parere favorevole dell' Ufficiale Sanitario, concedere che detta distanza sia minore.

Art, 90 Istruz. Minist. id. id.

ART. 138.

Le cisterne e pozzi devono essere costruiti con buona muratura e con pareti e pavimento impermeabili tutto attorno per almeno un metro, per impedire filtrazioni di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suolo circostante. Essi debbono essere sempre chiusi e muniti di pompa o almeno di catena e secchio fisso, con fondo conico, in qualunque aggregato di abitazione.

ART. 139.

I proprietari di condutture d'acqua e di pozzi o cisterne sono obbligati a tener questi sempre puliti ed a fare eseguire i lavori che ad essi fossero indicati dalla Autorità Comunale per assicurare la salubrità dell'acqua. In caso di rifiuto o di inadempimento, sarà provveduto di ufficio a tutte loro spese.

ART. 140.

Quando, a giudizio dell' Ufficiale Sanitario, l'acqua di un pozzo o cisterna destinata ad uso alimentare, sia riconosciuta

non salubre e non potabile. Il Podestà, su rapporto dell'Ufficiale Sanitario, farà chiudere il pozzo stesso ed il proprietario sarà tenuto a provvedere la casa di acqua potabile.

Quando questo sia ottenuto, potrà il Podestà permettere che il pozzo sia riaperto, a condizione che porti la scritta sul muro, ed in caratteri ben leggibili « Acqua non bevibile ».

Tale scritta dovrà rinnovarsi ogni volta che sia divenuta illeggibile.

Nelle località poi, in cui, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, sia impossibile di avere acqua salubre e potabile, il Podestà potrà ordinare che, pur tenendo aperto il pozzo d'acqua non salubre, si scriva sopra di esso « Acqua non bevibile se non bollita ».

ART. 141.

Quando un pozzo o cisterna venga chiuso definitivamente e abbandonato dovrà essere riempito con sabbia o ghiaia e chiuso in modo che non serva mai alla immissione di materiali luridi.

Art. 93 Istruz. Minist. id. id.

ART. 142.

Le cisterne dovranno rispondere a tutti i requisiti di cui all'art. 138 e dovranno essere munite di apparecchi per deviare le prime acque di pioggia e queste saranno raccolte soltanto da tetti non esposti ad inquinamenti.

ART. 143.

I locali destinati a lavatoi dovranno essere costruiti a regola d'arte, con vaschette separate semplici o meglio doppie, ognuna delle quali sarà provveduta di rubinetto, di apparecchio di sfioro e di scarico, con pareti raccordate tra di loro e col fondo a sagoma curva, in modo da rispondere ai requisiti dell'igiene ed alle disposizioni del presente regolamento, sia per quello che concerne i locali stessi e la loro tenuta, che per quanto riguarda la salubrità dell'acqua in essi adoperata e lo smaltimento della medesima dopo l'uso.

Riguardo alla loro ubicazione non dovranno mai i lavatoi essere addossati ai muri di abitazione.

In ogni caso la loro costruzione dovrà essere approvata

dall' Ufficiale Sanitario, il quale curerà che i *lavatoi pubblici* siano provvisti di serbatoio avente capacità adeguata alla disponibilità dell'acqua.

Allontanamento dei rifiuti domestici e delle acque immonde

ART. 144.

Ogni fabbricato, destinato a servizio di abitazione, dovrà essere fornito di latrine convenientemente disposte ed in numero sufficiente alla quantità dei quartieri e degli inquilini che il fabbricato può contenere. Ogni quartiere dovrà avere una latrina propria.

Nei locali destinati a dormitori, convitti, educandati e simili ve ne sarà almeno una per ogni trenta persone.

ART. 145.

Le latrine saranno situate o nell' interno delle case o verso i cortili. In nessun caso potranno sporgere sulle teste dei bracci di fabbrica od essere visibile dalle pubbliche vie o piazze.

Non dovranno mai aprirsi direttamente nella cucina o in altra camera di abitazione, salvo i casi speciali riconosciuti dagli Uffici Municipali Tecnico e d' Igiene.

Dovranno prendere aria e luce direttamente dall' esterno. Tutti i vasi di latrina e gli orinatoi devono essere muniti di chiusura idraulica, a cacciata d' acqua, ove lo stato della fognatura, o il sistema di smaltimento delle acque luride, lo permetta.

Art. 71 Istruz. Minist. id. id.

ART. 146.

Le latrine avranno pavimento e pareti (queste fino all' altezza di due metri) impermeabile; la superficie del pavimento di una latrina non sarà mai inferiore a mq. 1.50.

Art. 70 Istruz. Minist. id. id.

ART. 147.

I locali di pubbliche riunioni, teatri, cinematografi, uffici pubblici, caffè, birrerie, osterie, etc. avranno un numero di la-

trine o di orinatoi, giudicati sufficienti dall' Ufficiale Sanitario, costruite con le norme precedentemente esposte.

ART. 148.

Le canne di scarico delle latrine, degli orinatoi, acquai, lavandini, tinozze per bagno e di ogni altro smaltitoio di acque domestiche, devono essere provvedute alla loro apertura di immissione di sifone interruttore idraulico.

Tanto queste condutture quanto ancora quelle delle latrine, quando siano nascoste nell' interno dei muri, dovranno essere collocate entro canne o vani bene intonacati e distaccate dalle pareti di esse.

Le canne di caduta dovranno essere prolungate sopra i tetti per l' altezza necessaria, affinchè le loro esalazioni non riescano moleste ai fabbricati prospicienti.

Art. 73 Istruz. Minist. id. id.

ART. 149.

Le canne di scarico delle latrine e delle acque domestiche saranno costruite in grés, ghisa verniciata internamente, od altro materiale riconosciuto conveniente dall' Ufficio Tecnico.

Le giunture saranno a perfetta tenuta e collocate in guisa da non permettere alcun ristagno delle materie. Il tubo degli acquai e lavandini sarà indipendente da quello di scarico delle latrine, fino al piede dell' edificio ed avrà un sifone proprio.

ART. 150.

Tutti i rifiuti liquidi saranno convogliati nella fogna nera, ove esista. Per gli stabili non compresi nella rete della fognature i detti rifiuti saranno raccolti in speciali pozzetti a tenuta a secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, od in fosse Mouras.

ART. 151.

I pozzi neri dovranno avere una capacità proporzionata alla loro destinazione; dovranno essere assolutamente impermeabili e scavati ad una profondità non maggiore di m. 6 dal livello stradale. Le pareti, in muratura, non dovranno avere uno spessore minore di 30 cm. ed essere cementate a calce od

a cemento o pozzolana ed intonacate internamente a cemento. La loro copertura dovrà essere a volta reale, gli angoli arrotondati, il fondo concavo formato da una platea di calcestruzzo alta cm. 45. Le loro bocche dovranno essere costruite in modo da non permettere assolutamente alcuna esalazione; munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto uno strato di argilla.

I pozzi neri saranno muniti di canna di ventilazione indipendente del tubo di caduta e questa non dovrà essere di diametro inferiore a 15 cm. e dovrà prolungarsi fino al tetto.

ART. 152.

Non si potrà costruire pozzi neri se non in giardini, orti, o altri luoghi privati scoperti.

I pozzi neri dovranno distare non meno di 10 metri dai pozzi di acqua viva o altri depositi d'acqua potabile, distanza da misurarsi fra le pareti esterne degli uni e degli altri. In casi eccezionali potrà il Podestà concedere che detta distanza sia ridotta, dietro parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, ed alle condizioni che saranno da questo volta a volta dettate per garantire l'acqua da possibilità d'inquinamento. Saranno pure tenuti lontani dalle fondamenta e dai muri delle case almeno 50 cm.

Nei centri abitati, dove manchi la fogna nera, è consentito l'uso delle fosse Mouras e l'immissione dei rifiuti di queste nella fogna bianca.

ART. 153.

Qualora si verifichi un qualche guasto o rottura nei cessi, fognoli, canali delle acque immonde, da cui derivino trasudamenti di materie putride, umidità o sudiciume, il proprietario ha l'obbligo di provvedere immediatamente alle opportune riparazioni.

In caso di indugio, il Podestà fisserà un termine perentorio, oltre il quale avrà diritto di provvedere di ufficio alla esecuzione delle necessarie opere, a maggiori spese del proprietario, oltre l'ammenda stabilita per le contravvenzioni al presente Regolamento.

Potrà ancora il Podestà, se la gravità del caso lo richieda e nell'interesse della pubblica salute, interdire l'abitazione ed

ordinare la chiusura del locale, sino a nuova definitiva determinazione.

ART. 154.

Spetta ai proprietari degli stabili lo spurgo periodico dei pozzi neri prima che siano completamente pieni, e qualunque altra operazione di ripulimento o di disinfezione che venisse ordinata dall'Autorità Comunale per ragioni di igiene.

ART. 155.

I pozzi neri messi fuori d'uso o da demolire debbono essere completamente vuotati, disinfettati con calce viva e riempiti con materiale non putrescibile.

ART. 156.

La vuotatura dei pozzi neri dovrà essere fatta nelle ore e con le norme che saranno indicate dall'Autorità Comunale.

È tollerata la vuotatura a sistema primitivo con secchi, dietro speciale permesso e sotto le condizioni che la medesima venga eseguita nelle sole ore della notte, ~~dalle 21 alle 4 nei mesi da maggio ad ottobre e dalle 23 alle 5 negli altri mesi, per i centri abitati, mancanti di fognatura, dalle ore 2 dopo mezzanotte all'alba, nei mesi dal 1° Aprile al 31 Ottobre e dalle ore 2 alle 5 nei mesi dal 1° Novembre al 31 Marzo~~

ART. 157.

Le materie estratte dai pozzi neri si devono trasportare senza indugio fuori dell'abitato in modo che non esalino fetore e non ne avvenga lo spandimento per la strada.


Debbono essere utilizzate subito per scopi agricoli, ovvero essere immesse nei depositi a ciò destinati.

ART. 158.

Lo spandimento delle materie fecali a scopo agricolo, sarà permesso per qualunque coltura, ad eccezione degli erbaggi e delle coltivazioni comprese dentro la zona dei centri abitati, e sarà regolato da apposito orario.

ART. 159.

I depositi di materie fecali a scopo industriale e gli opifici per le relative lavorazioni, giusta l'elenco ministeriale delle in-



dustrie insalubri e per gli effetti dell' art. 68 della legge sanitaria (testo unico), sono compresi fra le industrie insalubri della prima classe e quindi soggetti alle prescrizioni che disciplinano l'esercizio di tali industrie.

Oltre che rispondere a tutte le condizioni volute dal lato igienico per quello che ne riguarda la costruzione, dovranno essere isolati nelle campagne in località distanti almeno 500 metri dalle abitazioni agglomerate e 100 metri da ogni casa isolata e da ogni strada pubblica o gravata di servitù pubblica.

ART. 160.

È vietato di collocare condutture di scarico di latrine, lavandini, acquai, bagni, etc. sulle fronti anteriori dei fabbricati prospicienti sul suolo pubblico.

ART. 161.

Le acque degli acquai, delle cucine, dei lavandini, dei bagni, etc. dovranno di regola essere allontanate dalle case mediante condutture apposite indipendenti da quelle delle latrine e raccolte in pozzetti a perfetta tenuta, diversi dai pozzi neri, dove manchi la fognatura atta a ricevere la acque e materie luride, e spetterà ai proprietari l'obbligo del regolare vuotamento, nonchè della perfetta manutenzione di essi.

In via d'eccezione e dietro parere favorevole dell' Ufficiale Sanitario, potrà il Podestà concedere che tali acque siano immesse nel pozzo nero, purchè sia applicabile in tal caso la chiusura idraulica con interruzione anche al piede della conduttura, e che il tubo di caduta degli acquai sia indipendente sino al piede dell' edificio ed abbia un sifone proprio.

ART. 162.

Nella canalizzazione bianca dovranno essere immesse soltanto le acque meteoriche provenienti dai tetti e qui raccolte da appositi canali, provenienti da strade, giardini, cortili, etc, e potranno, in casi speciali, essere immessi in essa anche i rifiuti provenienti dalle fosse Mouras.

ART. 163.

Nessuna presa di acque potabili potrà essere immessa direttamente negli apparecchi o nei condotti delle latrine, ma dovrà

prima l'acqua versarsi in una vaschetta a pelo libero che assicuri la perfetta interruzione di comunicazione fra l'acqua della condotta e l'apparecchio o il tubo di scarico della latrina.

ART. 164.

Eccezione fatta per quello che riguarda i depositi di letame nelle stalle e apposite fosse di cui all'articolo 173 è vietato, quale regola generale di tenere in deposito nelle case, di accumulare o comunque gettare nella strada o presso gli edifici, così in luoghi pubblici che privati, cenci, ossa, rifiuti, immondizie, materie putrescibili, prodotti chimici, oggetti nauseanti o incomodi per esalazioni, o tali da viziare l'aria respirabile.

Focolare

ART. 165.

I focolai delle cucine, i camini, le stufe, i forni dovranno essere provvisti di apposita canna per la eliminazione dei prodotti della combustione, al di fuori della casa.

I condotti del fumo dovranno essere assolutamente impermeabili. Le loro teste, o fumaioli, dovranno essere muniti di un cappello o mitria che ne assicuri il perfetto tiraggio in qualunque tempo, ed elevarsi al di sopra del tetto non meno di un metro, o a quelle maggiori altezze prescritte in casi speciali da altre disposizioni o giudicate necessarie dal Podestà, in modo da evitare in ogni caso che le esalazioni o il fumo abbiano a recare danno, molestia o pericolo agli edifici vicini.

ART. 166.

È assolutamente ed in ogni caso proibito far esalare il fumo al di sotto del tetto di un fabbricato.

ART. 167.

Non si potranno collocare condotti del fumo esterni sui muri prospettanti suolo pubblico.

Scuderie

ART. 168.

Le scuderie e le stalle dovranno, nelle case di nuova costruzione, essere possibilmente tenute separate e distinte dai locali di abitazione.

Quando una stalla debba servire per più di cinque animali dovrà inoltre essere costruita lontana dall'abitato.

Tanto nelle case di nuova costruzione che in quelle già esistenti le stalle che già ricevessero aria e luce da portici coperti, anditi o scale conducenti a piani abitati, saranno soppresse.

ART. 169.

Fra le stalle, le stanze di abitazione ed i locali di deposito o di vendita di sostanze alimentari non deve esistere diretta comunicazione. I muri divisorii dovranno essere resi impermeabili ed i soffitti dovranno essere a volta o volta di mattoni, oppure di cemento armato.

ART. 170.

Le stalle e le scuderie dovranno avere una cubatura di mc. 30 per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 15 per ogni capo piccolo di bestiame, con un'altezza in nessun caso minore di m. 3,50.

Dovranno essere sufficientemente illuminate e ventilate e, indipendentemente dal numero delle finestre che possono avere, dovrà il soffitto essere attraversato da una o più canne di ventilazione, da alzarsi al di sopra del tetto, munite di mitria aspirante, di conveniente ampiezza e, in ogni caso, di diametro non inferiore a 30 cm.

Le finestre saranno munite di fitta rete metallica, atta ad impedire il passaggio alle mosche.

Il pavimento, costruito con adatto materiale, asfalto, cemento od altro materiale impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti, sarà dotato di sufficiente pendio per lo scolo dei liquidi che saranno convogliati in un fognolo munito di

chiusura idraulica, che abbia sfogo di regola nei canali della fognatura nera. Le pareti, raccordate ad angolo col pavimento e tra di loro, saranno intonacate con cemento fino all'altezza di m. 2; al di sopra dovranno essere arpicciate a calce ed imbiancate.

ART. 171.

Le mangiatoie dovranno essere di cemento, di pietra od altro materiale facilmente disinfettabile, levigate e senza connesure.

Le rastrelliere dovranno essere di ferro verniciate a fuoco.

Gli abbeveratoi dovranno essere di marmo, di pietra o di altro materiale facilmente disinfettabile e l'acqua potabile dovrà esservi di frequente rinnovata.

ART. 172.

La lettiera sarà rinnovata con frequenza e fatta sempre con materiale asciutto con foglie, torba, strame, paglia. È rigorosamente proibito di servirsi come materiale per le lettiere della paglia, foglie di granturce, etc. provenienti da pagliericci usati.

ART. 173.

Il letame deve essere tenuto lontano il più possibile dalla stalla e dalle abitazioni, nonchè dai pozzi e serbatoi di acqua potabile, in fosse impermeabili. Queste, nel centro abitato, dovranno essere coperte con imposte pesanti a perfetta chiusura e munite di adatte canne di ventilazione e con una cubatura non superiore a mc. 2.

ART. 174.

Il letame deve essere rimosso quotidianamente e le fosse di deposito del letame dovranno essere vuotate di frequente. La vuotatura di esse dovrà farsi nella mattina non oltre le ore 7 nell'estate e alle ore 8 nelle altre stagioni.

Il trasporto del letame fuori dei centri abitati dovrà farsi su carri fatti in modo da impedire qualsiasi scolo o disperdimento od esalazione.

ART. 175.

Nei centri abitati di minor agglomeramento, si potrà tollerare la mancanza delle fosse per il letame, purchè questo venga

direttamente trasportato fuori dell'abitato nelle ore e nei modi detti sopra.

ART. 176.

Le stalle e le scuderie non debbono servire per abitazione, specie notturna, di persone. E, per quanto sia possibile, anche i locali ad esse sovrapposti non saranno utilizzati come ambienti di dimora permanente.

ART. 177.

Anche le rimesse destinate a servire per la pulizia delle vetture saranno provviste di opportuna doccia e fognolo per raccogliere le acque di lavaggio, che saranno immesse nella fogna bianca.

ART. 178.

Le stalle e scuderie ed il bestiame in esse ricoverato debbono essere costantemente tenuti nello stato della più perfetta pulizia.

ART. 179.

È sempre fatto divieto di eseguire la pulizia degli animali e dei veicoli nella pubblica via, o in cortili prospicienti a locali di abitazione permanente.

ART. 180.

Nell'interno dell'abitato è proibito di tenere maiali o stalle ad uso di armenti di qualsiasi specie.

Il Podestà potrà concedere il permesso di tenere poche capre, pecore, mucche o asine lattifere per casi speciali, dietro visita dell'Ufficiale Sanitario, il quale accerti che le stalle sono nelle condizioni volute dal Regolamento e tali da non recare molestia ed alcun danno alla salute ed alla sicurezza degli abitanti.

Potrà pure il Podestà concedere il permesso di tenere depositi di polli ed altri animali per commercio o a scopo di allevamento domestico, quando risulti che il locale è adatto a quello speciale uso e si trovi nelle condizioni volute dalla pubblica igiene, e non ne risentano danno o molestia i vicini abitanti.

Nei centri abitati di minore importanza potrà pure essere permesso, alle suesposte condizioni, di tenere non più di un suino.

ART. 181.

Le scuderie e le stalle attualmente esistenti nel Comune che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti articoli, verranno chiuse per ordine del Podestà, su conforme proposta dell' Ufficiale Sanitario.

Dell' Igiene dell' abitato rurale

ART. 182.

Saranno soggette alle disposizioni di questo Capo soltanto le costruzioni alle quali sia riconosciuto il carattere di rurale, in conformità del disposto dell' ultimo capoverso dell' art. 96 del presente Regolamento.

Art. 89 e 97 Reg. Gen. San.

ART. 183.

Chiunque intenda costruire una casa rurale, o ricostruire o modificare una casa già esistente, dovrà chiederne autorizzazione al Podestà, con la domanda, i disegni dimostrativi dei lavori da eseguirsi, con le indicazioni più importanti circa il terreno scelto per la costruzione ed il modo di provvista dell' acqua potabile e di allontanamento dei rifiuti domestici, a seconda di quanto è detto agli art. 108 e 109 del presente Regolamento.

Art. 114 Istruz. Minister. id. id.

ART. 184.

Qualunque nuova abitazione rurale dovrà possibilmente essere costruita sopra un terreno bene asciutto e con falda acquea profonda. Ove non sia possibile una tale condizione, il sottosuolo della casa dovrà essere munito di un buon drenaggio.

ART. 185.

In qualunque nuova costruzione rurale il pavimento dei locali destinati ad abitazione, e quello delle stalle, sarà elevato

di almeno 0,30 sul piano circostante di campagna e di un metro almeno in ogni caso sul livello massimo delle acque del sottosuolo. Nei luoghi sottoposti ad inondazioni dovrà superare di almeno un metro il livello delle massime piene conosciute.

Art. 117 e 118 Modif. Istruz. id. id.

ART. 186.

I cortili, le aie, gli orti, ecc. annessi alla casa rurale dovranno essere sempre provvisti di sufficiente scolo per modo che non si verificchino impaludamenti.

Art. 117 Istruz. Minister. id. id.

ART. 187.

È proibito di addossare muri di abitazioni rurali direttamente a colline o a terrapieni; ma dovranno tenersene discosti almeno 3 metri dalla base inferiore della scarpata naturale del terreno; oppure dovranno costruirsi muri di sostegno, in modo che il piede di questi distino almeno 2 metri dalla fabbrica. Queste distanze potranno essere convenientemente ridotte, ove le condizioni locali lo esigano, su parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario e dell'Ufficio Tecnico. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di filtrazione.

ART. 188.

I pavimenti e le fondazioni di tutti i locali destinati all'abitazione ed alle stalle, dovranno essere protetti dall'umidità del suolo con materiali idrofughi o altri mezzi opportuni. I pavimenti non saranno fatti con materiale poroso e che produca facilmente polvere.

ART. 189.

I muri e le coperture dovranno essere costruiti con laterizzi ben cotti o con altri materiali poco permeabili; saranno pure permessi i blocchi artificiali se fabbricati soltanto con ghiaia e calce o cemento, escludendo qualunque materiale inquinato e sudicio, come calcinacci provenienti da demolizioni, e polvere tolta dalle strade.

Per il rinterro del pavimento è proibito di servirsi di materiale inquinato o sudicio.

Le acque meteoriche dovranno essere regolarmente allontanate dalle adiacenze della casa a mezzo di grondaie e di opportuni canali di raccolta.

ART. 190.

Le stanze di abitazione dovranno avere un' altezza di m. 2,80 almeno ed una cubatura non inferiore a mc. 35.

ART. 191.

Le stanze a tetto, destinate ad uso di abitazione, dovranno avere un controsoffitto.

ART. 192.

Tutti gli ambienti dovranno essere intonacati ed imbiancati internamente; così pure le facciate esterne, eccetto che siano totalmente costruite in mattone o in pietra, nel qual caso saranno sistemate a cemento nelle commettiture.

ART. 193.

Tutte le stanze destinate ad abitazione dovranno avere finestre che si aprano direttamente all' aria libera.

Per ogni stanza la superficie dei vani delle finestre dovrà raggiungere in complesso almeno un decimo della superficie del pavimento.

ART. 194.

Ogni focolare o camino dovrà avere un' apposita gola per il fumo, prolungata di almeno un metro sopra il tetto e terminante con funaiolo.

Il focolare della cucina e quelli destinati ad altre operazioni domestiche ed agricole, dovranno essere munite di apposita cappa.

ART. 195.

Ogni abitazione per una famiglia dovrà essere provvoluta di acquaio e latrina, la quale dovrà essere tenuta rigorosamente pulita. La latrina dovrà avere il pavimento impermeabile, sarà

provvista di una finestra aprentesi all'aria libera e di ampiezza sufficiente per ottenere una buona ventilazione e non avrà comunicazione diretta nè con la cucina, nè con le camere da letto.

Il tubo di caduta della latrina dovrà essere prolungato fino oltre al tetto della casa, lontano però da abbaini o finestre di altre case attigue.

Art. 126 Istruz. Minist. id. id.

ART. 196.

Gli acquai dovranno essere muniti di sifone intercettore i tubi di scarico di essi e delle latrine dovranno essere costruiti con materiale impermeabile, ben connessi nelle loro giunture in modo da impedire qualsiasi filtrazione ed esalazione.

ART. 197.

X Le materie fecali debbono essere raccolte nei pozzi neri a pareti impermeabili, da situarsi convenientemente a distanza dei pozzi o cisterne di acqua per uso potabile o domestico.

ART. 198.

Le acque domestiche di rifiuto dovranno essere condotte mediante tubi impermeabili e ben connessi in apposito serbatoio ben chiuso e costruito secondo le norme stabilite.

Art. 128 Istruz. Minist. id. id.

ART. 199.

Ogni casa rurale dovrà essere provvista di acqua potabile riconosciuta dall' Ufficiale Sanitario di buona qualità ed in quantità sufficiente al numero delle persone che abitano la casa.

ART. 200.

I pozzi d'acqua per uso di bevanda o domestico debbono essere ubicati e costruiti a norma degli art. 136-140; essi dovranno essere possibilmente muniti di pompa. La loro copertura e l'applicazione della pompa, o per lo meno la catena e secchia fissa, sarà obbligatoria per quei pozzi che servono a due o più famiglie.

ART. 201.

Per le case da costruirsi in località dove è difficile o impossibile provvedere, diversamente, di acqua potabile per uso domestico, sarà permesso l'uso delle cisterne.

Queste dovranno avere le loro pareti ed i condotti di alimentazione di materiale assolutamente impermeabile e saranno provviste di mezzi che permettano l'esclusione da esse della prima acqua piovana, e possibilmente, di pompa per l'estrazione dell'acqua, o secchia e catena fissa.

ART. 202.

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai nelle case rurali di nuova costruzione debbono possibilmente essere distaccati dalla casa di abitazione. Quando formano un sol corpo con la casa non saranno mai in comunicazione diretta coi locali d'abitazione; i muri divisorii saranno resi impermeabili ed i soffitti dovranno essere a volta, o volticine, ovvero a cemento armato.

Per quanto possibile non verranno utilizzati come ambienti di dimora permanente i locali immediatamente sovrapposti od a contatto con le dette stalle, ovili, etc.

Le stalle, gli ovili, i pollai, etc. debbono essere aereati e tenuti puliti. L'Autorità Comunale potrà ordinare quei provvedimenti del caso qualora le stalle, ovili, etc. non rispondano a tale norma o qualora vi si verificassero casi di malattie infettive.

Art. 131 Istruz. Minist. id. d.

ART. 203.

Le stalle dovranno essere costruite secondo le norme generali stabilite dagli art. 166 e seg. Potranno però avere un'altezza di m. 3 dal pavimento al soffitto, ed ove non ne sia riconosciuta la necessità, non saranno obbligatorie le canne di ventilazione.

Gli abbeveratoi saranno costruiti a diversi scompartimenti per evitare il contemporaneo uso di una stessa pila per diversi animali, con materiale di facile lavaggio.

ART. 204.

Le concimaie delle case coloniche dovranno essere costruite in buona muratura, col fondo e le pareti impermeabili e

saranno tenute lontane non meno di 20 metri dai pozzi, acquedotti e serbatoi d'acque potabili e possibilmente dalle corrispondenti case coloniche e da qualunque altra abitazione. Esse dovranno distare, di regola, dalle pubbliche vie, di almeno 20 metri, specie in prossimità dei centri abitati. Quando in via eccezionale, fosse concessa la costruzione di una concimaia lungo una via pubblica, essa dovrà essere riparata il più possibile, non dovrà avere aperture sulla strada e sarà in tutti i suoi particolari costruita secondo le norme dettate dagli Uffici d'Igiene e Tecnico, in conformità delle disposizioni contenute nel R. Decreto Legge 13 agosto 1926 n. 222.

Le concimaie esistenti all'attuazione del presente regolamento dovranno rispondere alle precedenti norme, entro il termine stabilito dal D. L. 13-1-1927, n. 59.

ART. 205.

I mucchi di letame, purchè limitati ai bisogni di un podere, saranno permessi solo in aperta campagna e quando siano collocati a non meno di 25 metri da qualsiasi abitazione, e dai pozzi d'acqua potabile, acquedotti e serbatoi.

Art. 135 Istruz. Minist. id. id.

ART. 206.

I depositi di concime a scopo commerciale (letame, spazzature ed altre materie facili a fermentare ed a putrefarsi) saranno permessi esclusivamente in aperta campagna, ad una distanza di almeno 300 metri da centri abitati, e di almeno 50 da pubbliche vie, abitazioni, pozzi, acquedotti e serbatoi d'acqua potabile e quando siano ubicati in modo da non permettere in direzione di questi lo scolo dei liquidi.

ART. 207.

Qualora dai mucchi di letame in servizio di un podere o dai depositi di concime a scopo commerciale risultassero danni all'igiene dell'abitato e delle persone, dovranno questi mucchi o depositi essere trasportati altrove e i proprietari dovranno uniformarsi alle istruzioni che in proposito venissero emanate dall'Autorità Comunale.

ART. 208.

I muri divisorii, i pavimenti ed i solai di tutti i locali nei quali si compiono operazioni o manipolazioni agricole da cui

può venire alterazione dell'aria delle abitazioni (ad es. le tinaie, cantine, frantoi), quando questi locali formano corpo con esse, dovranno essere impermeabili.

ART. 209.

Le case rurali di nuova costruzione o quelle ricostruite o sostanzialmente modificate, non potranno essere integralmente o parzialmente abitate senza l'autorizzazione del Podestà, che verrà rilasciata al seguito di parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario.

ART. 210.

Le case rurali che siano riconosciute dall'Ufficiale Sanitario o dal Medico Provinciale pericolose dal punto di vista igienico e sanitario debbono essere migliorate secondo le prescrizioni che saranno, caso per caso, suggerite.

In caso di inadempimento di esse per parte del proprietario, si applicherà il disposto dell'art. 71 T. U. leggi sanitarie, secondo capovverso.

ART. 211.

Tutte le norme e prescrizioni di che nei precedenti articoli si dovranno osservare negli ampliamenti o nei notevoli restauri delle case preesistenti alla andata in vigore del presente Regolamento.

ART. 212.

Quando si presentasse alcun dubbio per l'applicazione a casi speciali degli articoli di questi Capi, è riservata al Podestà la soluzione, col determinare, sentito il parere dei competenti Uffici, Sanitario e Tecnico, le norme da seguirsi, prendendo a base del giudizio principalmente l'interesse igienico.

Uguale facoltà è riservata al Podestà per qualunque caso non esplicitamente contemplato in un articolo del presente Regolamento.

Abitabilità delle case di nuova costruzione

ART. 213.

Le case di nuova costruzione o notevolmente ampliate e in parte rifatte non potranno essere abitate se non dietro autorizzazione del Podestà, il quale la rilascerà su parere favo-

revole dell' Ufficiale Sanitario, dietro visita dei locali e la constatazione che siano state osservate tutte le condizioni richieste dall' art. 69 legge sanitaria - T. U. e del presente Regolamento.

ART. 214.

L' autorizzazione del Podestà ad abitare una casa di nuova costruzione, sarà subordinata alle seguenti condizioni:

a) che l' esame igrometrico, a finestre e porte chiuse, e in un tempo asciutto, dia una frazione non superiore a 0,60 per 48 ore;

b) che le malte, ottenute per trapanazione dei muri, in diversi punti, non contengano più del 2% d' acqua.

In questo caso la seconda visita sanitaria non potrà farsi se non dopo trascorso almeno un mese dalla prima.

ART. 215.

È in facoltà del Podestà di ordinare e fare eseguire lo sgombro delle case che venissero abitate contro il disposto dei precedenti articoli, ed assoggettare a procedimento, per violazione delle regole sanitarie, chiunque dia facoltà di abitare o abiti locali costruiti, o ampliati, o rifatti, prima che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione ad abitarli.

Art. 99 Reg. Gen. San.

Dichiarazione di inabitabilità

ART. 216.

Nelle case già esistenti non dovrà verificarsi nessuna causa manifesta di insalubrità. Quando ciò accada, il proprietario dovrà ripararvi entro un termine perentorio, fissato dal Podestà, trascorso inutilmente il quale, si procederà a termini dell' art. 71 legge sanitaria (T. U.), senza pregiudizio dei provvedimenti di urgenza che l' art. 153 della legge comunale e provinciale dà facoltà al Podestà di adottare.

ART. 217.

Quando non sia possibile rimuovere le cause di insalubrità accertate in una casa di qualsiasi specie o destinazione, o quan-

do il proprietario si rifiuti di eseguire i necessari lavori di risanamento, il Podestà emetterà la relativa dichiarazione di inabitabilità totale o parziale, ordinandone la chiusura a termini dell'art. 71 della legge sanitaria (testo unico).

ART. 218.

Dovranno considerarsi come cause di insalubrità da motivare la chiusura e lo sgombrò :

- a) l'eccessivo agglomeramento di abitanti ;
- b) la mancanza di luce e di aria ;
- c) l'umidità permanente ;
- d) l'insufficiente altezza delle stanze ;
- e) l'ubicazione sotterranea ;
- f) la mancanza di acqua salubre ;
- g) la cattiva condotta di smaltimento delle acque luride ;
- h) la poca difesa dalle intemperie e dagli eccessi di temperatura.

Dell'igiene delle industrie in generale
e delle industrie insalubri e pericolose

ART. 219.

Sono soggette alle speciali disposizioni di questo Capo per quanto rispettivamente vi trovano riferimento, l'impianto e l'esercizio di qualunque industria, nonchè dei laboratori in genere, per cui il normale funzionamento, tanto col sussidio di macchine, che mediante semplice lavoro manuale, si trovino simultaneamente a lavorare più persone fuori della loro abitazione.

ART. 220.

A termini dell'art. 68 del T. U. delle Leggi Sanitarie 1° agosto 1907 e dell'art. 102 del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901, ed in base all'elenco delle industrie insalubri, approvato dal Ministero dell'Interno con Decreto 12 Luglio 1912, il Podestà, a richiesta dell'Ufficiale Sanitario, procederà



alla classificazione degli stabilimenti industriali e depositi compresi in detto elenco, che trovansi in attività di servizio nel territorio comunale.

ART. 221.

La tutela della salute in genere dei lavoratori ed impiegati di aziende industriali, commerciali, ed agrarie è garantita dalle disposizioni, contenute nel Regolamento generale sull'igiene del lavoro del 14 aprile 1927 n. 530.

Vigilanza sugli alimenti e sulle bevande

Disposizioni generali

ART. 222.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

- i droghieri;
- i profumieri;
- i colorari;
- i liquoristi;
- i confettieri;

i fabbricanti e negozianti di prodotti chimici e farmaceutici, di acque distillate, di olii essenziali; di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande naturali od artificiali.

Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, art. 52 comma 2.

ART. 223.

Alla stessa vigilanza sono soggetti i fabbricanti e negozianti di oggetti e prodotti d'uso domestico.

ART. 224.

Nessuno può vendere, ritenere per vendere o somministrare come compenso ai propri dipendenti, materie destinate al cibo od a bevanda, riconosciute guaste, anche con segni di decomposizione solo incipiente, infette adulterate o in altro modo insalubri o nocive.

È inoltre vietato vendere, o ritenere per vendere, attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande, che, per cattiva stagnatura o in altro modo, possano riuscire nocivi alla salute.

(Testo Unico delle Leggi Sanitarie, art. 114 — Reg. Gen. San. 3 febbraio 1901 n. 45, art. 107).

È proibito fabbricare, vendere e ritenere per vendere, sostanze alimentari in forma uguale od analoga ad oggetto d'uso comune, coi quali perciò possano essere scambiate per inavvertenza, così da derivarne pericolo o nocumento.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 5.

ART. 225.

Si considerano come adulterati, anche se giudicati non nocivi, i prodotti alimentari e le bevande non rispondenti per natura, sostanza e qualità alla denominazione colla quale sono designati e richiesti; come pure i prodotti alimentari e le bevande che siano state spogliate in parte delle proprie materie nutrienti o mescolate a materie di qualità inferiore o comunque trattati in modo da variarne la composizione naturale. La vendita degli alimenti e delle bevande, così modificate, sarà permessa quando portino scritto, in modo evidente, la indicazione delle modificazioni subite. Queste però non debbono mai essere tali da aumentarne, a scopo di frode, il peso e il volume del prodotto, o da celarne in modo alcuno la cattiva qualità.

Reg. Gen. San. art. 108.

ART. 226.

Il commercio di derrate alimentari, il deposito e la vendita di qualsiasi sostanza destinata al cibo od a bevanda, devono essere autorizzati dal Podestà, previo parere favorevole dell'Ufficio Sanitario, sulle condizioni igieniche nelle quali si svolgono il deposito, il commercio e la vendita.

La domanda dell'interessato, diretta al Podestà, dovrà essere presentata quindici giorni prima.

L'autorizzazione rilasciata dovrà essere affissa in un quadro, ben visibile al pubblico.

All'osservanza delle disposizioni del presente regolamento riguardanti il deposito, la somministrazione, la distribuzione e

l'uso dei cibi e bevande, debbono uniformarsi anche i capi, direttori e amministratori di Società, Cooperative, di Imprese, di Ospedali, di Case di Ricovero, di Alberghi, di case ove si tiene a retta, di Convitti e consimili Istituti, e di stabilimenti industriali.

ART. 227.

La presentazione delle domande per spacci di generi alimentari è obbligatoria anche per coloro che subentrano in spacci già esistenti, che dovranno essere messi nelle condizioni volute dall'art. 228 e seg. per ottenere l'autorizzazione.

ART. 228.

I locali dove si fabbricano, si vendono, si tengono in deposito i generi alimentari debbono essere ben puliti, asciutti e convenientemente ventilati. I recipienti e gli utensili in genere destinati a contenere, a misurare, a pesare commestibili o bevande dono essere tenuti costantemente puliti ed in condizioni da non nuocere alla salubrità della merce.

ART. 229.

Negli spacci, depositi e fabbriche di sostanze alimentari è vietato tenere sostanze venefiche o altre che possano inquinare, adulterarle o imbrattarle.

ART. 230.

È vietato vendere generi alimentari di qualunque specie nell'interno delle abitazioni e negli atri delle case. Ogni locale destinato alla vendita dei generi alimentari dovrà essere sufficientemente illuminato ed areato, nonchè avere il pavimento di materiale impermeabile (marmo, mattonelle, cemento), ed essere provvisto d'acqua di conduttura, dove esiste, con derivazione propria.

È vietato adibire tali locali ad usi domestici e tenervi oggetti od effetti che non siano necessari per l'esercizio. Questi locali dovranno essere tenuti con la massima pulizia.

ART. 231.

È vietato tenere per vendere, nelle botteghe o all'esterno delle medesime, o sul pubblico mercato, etc. generi alimentari,

destinati al consumo immediato (pane, paste e dolci di ogni genere, prosciutti, insaccati di ogni sorta a taglio, formaggi e frutta secche), che non siano protetti mediante vetrine, o rete metallica fitta, dalle mosche e dalla polvere.

La distribuzione al pubblico dei generi alimentari destinati al consumo immediato verrà fatta con adatti utensili, in modo da escludere il contatto delle mani.

ART. 232.

Il personale addetto alla confezione e alla vendita di generi alimentari, specialmente di consumo immediato, non deve essere affetto da malattia infettiva e diffusiva di cui all'art. 129 *a-b* del Regolamento gen. san. 3 febbraio 1901, o da malattie cutanee disgustose o facilmente trasmissibili anche per mezzo dei cibi.

ART. 233.

Le sostanze alimentari giudicate insalubri dall' Ufficiale Sanitario saranno immediatamente sequestrate ed anche distrutte, ove non possano essere innocuamente utilizzate per uso diverso dall'alimentazione umana, sotto la vigilanza di personale incaricato.

Reg. Gen. San. art. 74.

ART. 234.

La vendita ambulante di generi alimentari e di bevande è permessa soltanto, previa licenza del Podestà, salvo le eccezioni contemplate dal presente articolo. È vietata la vendita sui carretti dei generi alimentari, fatta eccezione per gli erbaggi, frutta fresche, secche e cotte, dolciumi, semi salati, purchè questi generi siano convenientemente protetti dalle mosche e dalla polvere.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno e sarà sempre revocabile, anche prima dello spirare del termine, per motivi disciplinari o di tutela della pubblica igiene.

ART. 235.

Le carte che servono ad involgere, contenere o coprire generi alimentari, debbono essere pulite, non colorate con sostanze nocive, manoscritte o stampate o comunque già usate, o preparate con gesso, allume, barite od altra materia che si presti a

frode nel peso e più specialmente quando ecceda di un grammo per decimetro quadrato.

I fogli di metallo che servono ad avviluppare la cioccolata, i generi di confetteria e pasticceria; le frutta, le salumerie, non devono contenere più dell'1% di piombo.

Negli spacci di bibite, i bicchieri, gli altri recipienti e suppellettili devono essere lavati con acqua a getto, abolendo in modo assoluto i pozzetti con acqua ferma.

Reg. Gen. San. art. 125 e 126.

Carni di animali da macello

ART. 236.

Si considerano come carni da macello i muscoli e le altre parti molli dei bovini, suini ed equini.

Reg. spec. 3 agosto 1890, art. 6.

Sono da considerare come preparazione di carni tutti i commestibili fabbricati con carni (carne cotta, salata, affumicata, secca, salciccie, salumi, conserve in scatole).

ART. 237.

Le norme per la vigilanza sanitaria sulle carni sono quelle contenute nel R. Decreto Legge 19 maggio 1928 n. 868 relativo alla disciplina per la vendita delle carni fresche e congelate, nel R. Decreto 20 dicembre 1928 n. 3298 e nel Decreto Ministeriale 23 novembre 1928, oltre quelle enunciate nel presente Regolamento.

ART. 238.

È ammessa nel Comune la vendita delle seguenti classi di carni:

- a) carni normali;
- b) carni congelate;
- c) carni di bassa macelleria;
- d) carni equine.

Le carni degli animali riconosciuti sani e ritenuti normali appartengono alla prima e seconda qualità; alla bassa macelleria quelle di cui agli art. 20 - 21 - 22 - 23 del citato Regolamento 20 dicembre 1928 n. 3298.

ART. 239.

Chi vorrà aprire uno spaccio di carne dovrà darne avviso al Podestà almeno quindici giorni prima, indicando dove vuole attivare l'esercizio, la specie e la qualità della carne che vuole smerciare.

ART. 240.

I locali delle basse macellerie dovranno trovarsi nel centro abitato. Per non favorire l'incetta e l'importazione nel Comune di bestiame scadente od ammalato, non sarà accordato il permesso a più di una bassa macelleria, e ciò anche allo scopo di poterne meglio sorvegliare l'esercizio.

ART. 241.

I locali per le basse macellerie non potranno avere aperture di comunicazione con abitazioni, nè con altri locali all'interno di quelli destinati alla conservazione e deposito della carne.

ART. 242.

L'esercizio della bassa macelleria, non sarà consentito se non a persone ben note, escludendo dalla concessione coloro che hanno altro spaccio di carne e laboratori di carni da insaccarsi o da conservarsi.

Il concessionario dovrà versare alla cassa comunale una cauzione di lire trecento (L. 300).

Reg. Spec. 3 agosto 1890, n. 4.

ART. 243.

I conduttori di basse macellerie non possono vendere le carni all'ingrosso, se non ad altre basse macellerie avvertendo però l'autorità sanitaria comunale, che provvederà a farla scortare.

La carne al minuto sarà venduta nella quantità massima di Kg. tre per acquirente. La vendita dovrà essere vigilata permanentemente da una guardia municipale.

ART. 244.

Verrà contestata la contravvenzione al conduttore di una bassa macelleria, od a chi lo rappresenta, se i bolli saranno in

parte cancellati e se mancherà il cartello, indicante a grossi caratteri « Bassa macelleria ».

ART. 245.

È vietato al conduttore di una bassa macelleria cedere carne ad altri macellai e pizzicagnoli od a fabbricanti di insaccati o di carni in conserva.

Il contravventore è punito, oltre le penalità sancite da presente regolamento, con la perdita della cauzione e con la chiusura dell' esercizio.

ART. 246.

Nelle macellerie dove si vendono carni di recente mattazione è vietato vendere carne congelata e carni di qualità diverse.

ART. 247.

I locali dove si spaccia la carne di ogni classe, debbono prospettare vie pubbliche e piazze; debbon essere ampi, bene ventilati, avere pavimenti impermeabili, declivi verso un fognolo. Le pareti debbono essere rivestite di materiale impermeabile e liscio, od intonacate a lucido, fino ad almeno due metri di altezza.

Lo spaccio può comunicare con un retro-bottega, nel quale pure, per quanto riguarda le condizioni del pavimento e delle pareti, dovranno osservarsi le norme precedenti. Il retro-bottega dovrà inoltre essere convenientemente illuminato. Questi locali non potranno avere aperture di comunicazione, anche indiretta, con abitazioni.

I locali di vendita delle carni dovranno essere tenuti con la maggiore pulizia e dovranno essere provvisti di acqua derivata dalla condotta municipale, dove questa esiste.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 43 e 44.

ART. 248.

Il banco di vendita delle carni e le tavole sulle quali si espongono le carni dovranno essere coperte con lastre di marmo bianco levigato, o di altro materiale lavabile ed impermeabile. Il personale impiegato negli spacci di carne dovrà indossare giubba, sopravveste o grembiule di tela bianca da

tenersi sempre puliti. Saranno esclusi dal servizio coloro che presentassero segni di sudiciume o di malattie trasmissibili.

Gli utensili e gli attrezzi che si impiegano per la vendita delle carni (coltelli, stadere, etc.) debbono essere tenuti costantemente puliti e non debbono servire ad altro uso.

ART. 249.

Non si possono vendere, in uno stesso spaccio, carni di buona qualità e carni di bassa macelleria.

Di regola non si possono vendere che carni di una sola specie di animali e di una sola qualità (o prima o seconda). Può essere concesso di vendere nelle macellerie solo cumulativamente carni, della stessa qualità, bovine, suine ed ovine, animali da cortile, cacciagione, purchè ne sia fatta domanda al Podestà, restando però sempre vietata nelle macellerie la lavorazione e la vendita degli insaccati e delle carni conservate e di qualunque altro genere alimentare.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 45, e R. D. 19-5-1927, n. 868.

ART. 250.

Negli spacci per carne congelata è consentita la vendita cumulativa soltanto di carni ovine, animali da cortile, cacciagione.

ART. 251.

Specialmente nella stagione estiva, le carni, negli spacci, saranno coperte con panni o veli fittissimi o riparate in armadi muniti di fitta rete metallica e tenuti in locali ben puliti e freschi, aereati ed oscuri, al fine di impedire l'avvicinarsi ed il depositarsi su di esse di insetti.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 48.

ART. 252.

È vietato esporre carni fuori dello spaccio o nelle aperture d'ingresso. In epoche eccezionali potrà essere permessa l'esposizione all'esterno, previa concessione del Podestà.

ART. 253.

Ai luoghi di deposito e di conservazione della carne ed agli spacci saranno fatte frequenti ed improvvisate visite sanitarie,

e le carni riscontratevi prive dei voluti contrassegni di sanità e di provenienza, verranno sequestrate e trattate come carni sospette e di contrabbando, contestando contravvenzione all' esercente.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 50.

ART. 254.

È proibito vendere, distribuire od anche soltanto tenere negli spacci carni divenute insalubri per decomposizione, anche solo incipiente, carni rosse, fosforescenti, alterate per influenze atmosferiche o per la presenza di larve di mosche.

ART. 255.

Negli spacci e nei locali ammessi è vietato tenere deposito di pelli, fresche, corna unghie, grasso ed ossa. Queste materie dovranno trasportarsi quotidianamente in località approvata dall' Autorità Comunale.

Laboratori di carni insaccate e pizzicherie

ART. 256.

Chi intende aprire un laboratorio di carni insaccate, od uno spaccio di pizzicheria, deve darne avviso all' Autorità Comunale almeno quindici giorni prima. Nel detto termine l' Autorità Comunale farà eseguire una visita dall' Ufficiale Sanitario sul cui voto favorevole, dato per iscritto, concederà l' autorizzazione.

ART. 257.

I locali destinati alla lavorazione delle carni ed alla conservazione dei prodotti, debbono essere esclusivamente riservati a tali usi ed essere mantenuti costantemente puliti. Essi dovranno avere tutti i requisiti per gli spacci di carne (pareti impermeabili, pavimento pure impermeabile con conveniente pendenza, provvista di acqua, etc.); e non comunicheranno con i locali di abitazione, sia direttamente, che indirettamente.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art 53.

All'ingresso del laboratorio sarà collocato al pubblico un cartello, munito del visto dell'Autorità Comunale, indicante la specie di carni che vi si lavorano.

ART. 258.

Sarà vietato l'impianto di laboratori in località di difficile accesso, affinchè non riesca malagevole l'esercizio di una vigilanza sanitaria continua e scrupolosa.

ART. 259.

L'Ufficio Municipale d'Igiene terrà una nota dei laboratori autorizzati i quali dovranno periodicamente essere ispezionati dall'Ufficiale Sanitario.

ART. 260.

Nella fabbricazione degli insaccati destinati al commercio si può soltanto impiegare carne dichiarata atta al consumo, escludendo l'aggiunta di qualsiasi sostanza amilacea.

Non potrà essere introdotta carne in detti laboratori, senza che abbia prima subita la visita sanitaria, a prova della quale dovrà presentare i bolli.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 54.

ART. 261.

Nella confezione di carni insaccate, non si potranno insaccare lavorare e mescolare carni appartenenti a specie diverse di animali, se tale mescolanza non sia stata approvata dall'Autorità Sanitaria.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 55.

ART. 262.

Le intestina degli animali, adoperate per l'insaccamento delle carni, dovranno essere sane ed accuratamente lavate.

ART. 263.

La raccolta del sangue per la confezione del buristo deve farsi direttamente dall'animale, in recipienti di metallo stagnato,

pulitissimi e muniti di coperchio. I recipienti che il Veterinario troverà sporchi e privi di coperchio, o per altra ragione inadatti, saranno tolti dall'uso.

Il sangue raccolto dall'animale non potrà asportarsi dal macello, se' il Veterinario non ne ha dato il permesso dopo eseguita la visita dell'animale dal quale il sangue proviene.

ART. 264.

Le carni insaccate verranno munite di un bollo a piombo, portante impresso il nome della Ditta, fissato con nastro rosso se sono state confezionate con carne suina, con nastro bleu se sono state confezionate con carne suina mista a carne vaccina. Sui nastri stessi dovrà esservi stampato a chiare lettere la iscrizione « pura carne suina » oppure di « carne suina mista a vaccina ».

ART. 265.

Le carni insaccate, salate, o comunque preparate, poste in vendita o tenute nei luoghi di deposito, che venissero riconosciute guaste o adulterate con sostanze nocive, saranno abbondantemente cosparse di petrolio ed a cura del Veterinario Comunale disperse.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 59.

ART. 266.

Lo strutto dovrà prepararsi in recipienti ben stagnati ed esclusivamente con grassi di suini dichiarati atti al consumo. È proibita qualsiasi mescolanza con altri grassi o con sostanze estranee ancorchè non nocive.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 62.

ART. 267.

La salagione dei lardi, dei prosciutti, etc., deve farsi con cloruro di sodio cristallizzato o con salamoia fresca. La loro conservazione sarà fatta in luoghi freschi, aperti e ben ventilati.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 63.

ART. 268.

La macellazione dei suini, nulla ostando da parte dell' Au-

torità Governativa, incomincerà dal 1° ottobre e durerà sino al 31 marzo successivo.

ART. 269.

Il Podestà può ordinare la chiusura di un laboratorio di carne preparata o di una pizzicheria, allorchè l'esercente non ottemperi alle prescrizioni sopraindicate o vi abbia per due volte contravvenuto.

ART. 270.

È vietato nel periodo dal 1° aprile al 1° ottobre la introduzione o la vendita, nel territorio del Comune, delle carni suine di recente mettazione, anche se cotte (porchetta).

ART. 271.

È vietata la vendita ambulante di carni macellate di qualsiasi specie e di carni preparate. La vendita di insaccati e di carni conservate è permessa soltanto nelle pizzicherie nei cui locali, però, è vietata la vendita di ogni specie di carne macellata, ad eccezione della carne suina fresca.

ART. 272.

È permessa l'introduzione delle carni insaccate, salate affumicate, dei lardi provenienti da altri Comuni o dall'estero purchè siano sottoposte alla visita sanitaria e siano accompagnate da un certificato dell'Autorità sanitaria del luogo di provenienza.

ART. 273.

Affinchè i locali di lavorazione esistenti nel Comune possano essere posti nelle condizioni di cui all'articolo 257 e seguenti, è concesso ai proprietari il termine di un anno dall'andata in vigore del presente regolamento.

ART. 274.

Le carni insaccate non potranno essere appese ai muri esterni od agli stipiti degli spacci nè potranno in altro modo

sporgere fuori del piano verticale corrispondente alla facciata esterna del fabbricato.

I pezzi tagliati dovranno sempre essere esposti entro vetrine.

ART. 275.

Gli utensili e gli attrezzi che si impiegano per la lavorazione delle carni e per la loro vendita (stadera, etc.) debbono essere tenuti costantemente puliti e non debbono servire ad altro uso.

Il personale impiegato dovrà essere indenne da malattie trasmissibili, e dovrà indossare giubba o sopravveste e grembiule di tela bianca da tenersi puliti.

**Carni di animali da cortile, selvaggina, pesci,
crostacei e molluschi**

ART. 276.

Sono sottoposti a speciale vigilanza dell' Autorità sanitaria il mercato del pollame e gli spacci dei pollivendoli, allo scopo di sequestrare e distruggere i polli morti per malattia, quelli molto deteriorati per il trasporto, o in stato di incipiente putrefazione.

Al pollame, appena ucciso, sarà tolta la massa intestinale.
Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 64.

ART. 277.

È vietato insufflare aria sotto la pelle degli animali da cortile, allo scopo di farli apparire più grassi; tenerli nell'acqua per conservarli o sottometerli a qualsiasi operazione che possa nascondere l'iniziata decomposizione.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 65.

ART. 278.

Non si potranno tenere nel centro abitato polli a scopo di allevamento o commerciale senza licenza del Podestà, che potrà concederla quando da una visita dell' Ufficiale Sanitario risulti

che la località è adatta per quest' uso e si trovi in condizioni rispondenti all'igiene e tali da non recare molestie o danno per gli abitanti delle case vicine.

ART. 279.

Il sangue estratto, coll' uccisione, del pollame, che si voglia vendere per uso alimentare, dovrà essere raccolto e conservato in recipienti puliti e tenuto al riparo della polvere e degli insetti, in caso contrario sarà sequestrato e distrutto e ciò indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente regolamento.

ART. 280.

Gli spacci di pollame, di selvaggina, di animali da cortile debbono avere il pavimento di materiale impermeabile, le pareti rivestite di materiale impermeabile od intonacate a vernice per l'altezza di due metri.

Dovranno essere bene aereati, ben ventilati e tenuti con la massima pulizia e dovranno disporre d'acqua per il lavaggio.

ART. 281.

I tavoli o i banchi sui quali poggia la selvaggina devono essere ricoperti da lastre di marmo o di metallo, che non comunicano qualità nocive alle carni. Il pollame e gli animali da cortile debbono essere ricoperti da veli quando siano esposti in vendita, L'esposizione del pollame deve essere fatta seguendo le stesse norme indicate per le macellerie.

ART. 282.

Non è permessa la vendita del pollame e della selvaggina che non presenti le tracce dell'avvenuta uccisione, e quella da pelo è soggetta a vigilanza sanitaria, analogamente agli animali da macello. Anche l'introduzione del pollame è soggetta a queste norme.

Reg. Spec. 3 agosto 1890 art. 67.

ART. 283.

Nel caso di sviluppo epizootico di malattie infettive tra gli animali da cortile, il Podestà può sospendere la introduzione e lo

smercio delle carni ed assoggettare queste a speciali disposizioni che ne assicurino la salubrità.

ART. 284.

Non si potranno mettere in vendita conigli magri, vecchi, od affetti da psorospermosi o da altre malattie e così pure (nelle stesse condizioni), le cavie destinate al consumo.

I locali dove si spacciano conigli debbono rispondere agli stessi requisiti richiesti per gli spacci delle altre carni.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 66.

ART. 285.

Chi vuole aprire uno spaccio di pesce, sia nella località appositamente indicata, sia all'infuori di essa, deve farne domanda al Podestà almeno 15 giorni prima.

I locali adibiti alla vendita ed al deposito del pesce fresco debbono essere ben ventilati, con pavimento in declivio verso un fognolo, fatto di materiale impermeabile, con pareti rivestite di materiale pure impermeabile, di facile lavatura e dovranno essere provvisti d'acqua in quantità sufficiente per poter effettuare efficaci lavaggi. Detti locali debbono essere costantemente tenuti puliti, sgombri da inutili rimasugli. Inoltre i locali di deposito del pesce, quando questo non venga conservato in apposite celle frigorifere, dovranno essere muniti di ghiacciaia.

I tavoli sui quali è tenuto il pesce debbono essere rivestiti di marmo.

ART. 286.

I rivenditori debbono raccogliere dentro adatti recipienti, muniti di coperchio, i residui di pulitura del pesce, che dovranno essere asportati giornalmente dal luogo di vendita o di deposito, senza però che si possano vuotarli nei recipienti adibiti alla raccolta delle spazzature domestiche.

ART. 287.

Saranno sequestrati e distrutti i pesci che presenteranno segni di decomposizione, anche incipiente; quelli uccisi con so-

stanze narcotiche o altrimenti nocive, o pescati in acque pantanose o di macerazione del lino e della canapa.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 70.

ART. 288.

I pesci conservati con la salatura o con l'affumicatura, baccalà, stoccafisso od altra qualità di pesce preparato ed i pesci cosiddetti marinati o all'olio, che si presentino alterati o comunque deteriorati, debbono essere sequestrati e distrutti.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 73.

ART. 289.

Le vasche dove si mette a rinvenire, il merluzzo, baccalà, stoccafisso od altre qualità di pesce preparato, devono essere di marmo o di altro materiale impermeabile, che risponda alle disposizioni del R. D. 3 giugno 1904, n. 369, che modifica l'articolo 125 del Reg. Gen. San. 3 febbraio 1901, n. 45.

**Vaccherie, latte, burro, e surrogati,
formaggi e latticini**

ART. 290.

Le norme per la produzione e il commercio del latte sono quelle contenute nel R. Decreto del 9 maggio 1929, n. 994, oltre quelle contemplate nel presente Regolamento.

ART. 291.

Chiunque intenda tenere nel territorio del Comune vacche lattifere deve farne denuncia 15 giorni prima al Podestà, il quale, innanzi di concedere la licenza, farà eseguire, entro 8 giorni dalla data di ricevuta dell'avviso, una visita degli Uffici competenti, allo scopo di accertare le condizioni igieniche dei locali e lo stato di salute degli animali e del personale addetto agli animali lattiferi.

ART. 292.

Qualora nella vaccheria o stalle siasi accertato un caso di tubercolosi, l'animale infetto dovrà essere separato e la stalla

disinfettata e non vi si potranno condurre gli altri capi di bestiame, se prima non avranno sostenuta favorevolmente la prova della tuberculina.

Reg. Gen. San. 3 febbraio 1901, art. 162.

ART. 293.

Quando sia denunziato un caso di tubercolosi umana presso una cascina da latte, o presso stalle dove sono alloggiate vacche lattifere, anche se riguardi il personale di custodia, la vendita del latte non potrà essere fatta ambulatoriamente.

Se ne concederà la vendita nei pubblici spacci alla condizione che il latte, appena munto, vi venga trasportato per essere bollito e successivamente raffreddato, sotto la vigilanza dell' Ufficio d' Igiene ed a cura e spese dell' interessato.

Reg. Gen. San. 3 febbraio 1901, art. 163.

ART. 294.

Se una vacca, od altro animale lattifero (capra, asina), si ammala nel territorio del Comune, il proprietario deve darne immediato avviso all' Ufficio d' Igiene il quale farà testè eseguire una visita dal Veterinario Comunale.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 82.

ART. 295.

Gli animali da latte dovranno essere nutriti con foraggi di buona qualità e devono essere tenuti con la massima pulizia. Le stalle ed il locale di deposito e di vendita del latte devono essere completamente separati tra loro e dalle camere di abitazione.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 86.

ART. 296.

È vietato a persona ammalata o da poco convalescente per malattia contagiosa od avente piaghe o lesioni qualsiasi alle mani di fare la mungitura.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 87.

ART. 297.

Immediatamente prima della mungitura, tanto le mani del mungitore, quanto le mammelle ed i capezzoli delle vacche do-

vranno essere abbondantemente lavate con acqua e sapone comune. Durante la mungitura si dovrà osservare la massima pulizia delle mani del mungitore, dei capezzoli della vacca e dei recipienti ed utensili destinati a venire in contatto col latte, ed i recipienti ed utensili dovranno essere di materiale adatto.

Essi dovranno, dopo ogni operazione di mungitura, essere lavati con una soluzione bollente di carbonato sodico (soda commerciale), sciacquati quindi abbondantemente in acqua pura e messi ad asciugare su adatto sgocciolatoio, sopraelevato dal pavimento almeno un metro.

Sono vietati, per la mungitura, recipienti ed utensili di legno.

ART. 298.

Il trasporto del latte per la distribuzione a domicilio, quando non si possa effettuare con le prescritte bottiglie, in qualsiasi località del territorio comunale, deve effettuarsi in recipienti metallici conformi alle prescrizioni stabilite. Questi recipienti, quanto al materiale, alla forma ed al modo di chiusura, dovranno essere approvati dall' Ufficio d' Igiene.

ART. 299.

A chiunque fa commercio di latte è vietato portare in qualsiasi maniera e scopo, acqua contemporaneamente al latte. È altresì vietato travasare il latte per le strade.

Le misure da latte dovranno essere portate in adatta custodia metallica per proteggerle da insudiciamenti.

ART. 300.

I recipienti per la vendita del latte negli spacci dovranno essere di vetro chiaro, di latta o di ferro smaltato, o di rame bene stagnato, o comunque corrispondenti alle prescrizioni dell' art. 24 del citato Regolamento 9 maggio 1929, n. 994.

Tutti i recipienti destinati al trasporto ed alla vendita del latte, sia a domicilio, sia negli spacci, porteranno sul corpo la indicazione della qualità del latte, intero, scremato, in lettere metalliche fisse, di altezza non inferiore a cm. 3.

La mancanza sui recipienti di tale indicazione dà diritto in ogni caso, e per tutti gli effetti, alla presunzione che il latte debba considerarsi — intero —.



Tutti questi recipienti saranno tenuti costantemente puliti e saranno lavati con una soluzione di carbonato sodico bollente.

Per i recipienti destinati alla vendita a domicilio, o al trasporto del latte, una targhetta metallica, saldata al collo del recipiente, indicherà il nome, cognome e domicilio del conduttore della vaccheria.

ART. 301.

Non si può vendere come intero il latte che abbia il peso specifico, alla temperatura di 15° C., inferiore a 1029 ed il peso specifico del siero inferiore a 1027, e che abbia inoltre un residuo totale inferiore al 12 % con titolo di sostanza grassa inferiore al 3 % ed residuo magro inferiore al 9 %.

Il latte venduto come magro o scremato dovrà avere la densità minima di 1031 e la densità del siero non inferiore a 1027, il grasso non inferiore all' 1 e mezzo, ed un residuo magro non inferiore al 9 %.

Il latte centrifugato deve avere almeno il 9 % di residuo magro.

È da ritenersi annacquato il latte quando la densità del siero a 15° C. sia inferiore a 1027 ed il residuo magro sia inferiore al 9 %; scremato ed annacquato quando la densità del siero sia inferiore a 1027 e la percentuale della sostanza grassa inferiore al tre.

ART. 302.

In caso di contestazione, si procederà, a spese del contravventore, alla prova di stalla, ossia all' esame del liquido ottenuto dalla mescolanza del latte munto completamente da tutti i capezzoli delle vacche, da cui è derivato il latte di composizione sospetta.

Si dovrà scegliere la mungitura corrispondente a quella da cui proveniva il latte sospetto.

Il prelevamento di detto campione deve essere fatto non più tardi di tre giorni dalla contravvenzione; si baderà che il regime delle vacche non sia stato cambiato nel frattempo.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 97.

ART. 303.

Quando la prova di stalla risulti sfavorevole all' interessato, questi dovrà versare alla Cassa Comunale, a titolo di indennità,

la somma di lire 20 da corrispondersi ai funzionari incaricati di tale operazione e dovrà inoltre rimborsare al Comune le spese di trasporto.

ART. 304.

La prova di stalla sarà favorevole al produttore o venditore di latte, nel solo caso che la differenza fra il campione prelevato ed il latte sospetto non sia maggiore di 0,3 % per la materia grassa, e di 1 % per il residuo magro.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 98.

ART. 305.

Nel caso che la prova di stalla fosse favorevole al produttore o rivenditore di latte, non si farà contravvenzione. Ma però il produttore deve essere diffidato che, seguitando ad introdurre nel Comune, per la vendita, latte non corrispondente al disposto dell'articolo 301 del presente regolamento, quando anche ciò avvenga per l'alimentazione incongrua delle vacche, e per qualunque altro motivo, sarà senz'altro contravvenuto ed il latte verrà disperso.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 99.

ART. 306.

Il latte dovrà essere assoggettato a frequenti visite negli spacci e presso chi lo ritiene per vendere e lo trasporta per la distribuzione a domicilio.

I lattivendoli e i conduttori di latterie devono prestarsi a queste visite, al semplice invito degli Ispettori e degli Agenti incaricati, ed attenersi a tutte le istruzioni che dai medesimi, per questo scopo, saranno loro impartite.

Crema - Burro e surrogati - Formaggi e latticini

Uova - Grassi animali e vegetali

ART. 307.

Per ciò che concerne la vigilanza sui generi alimentari, di cui sopra, varranno le disposizioni contenute nel Regolamento Spec. 3 agosto 1890 n. 7045 e nel R. D. 1° luglio 1926, n. 1361, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

Cereali - Farine - Pane e Paste alimentari

ART. 308.

La vigilanza sul commercio e produzione delle sostanze, di cui sopra, è disciplinata dalle norme contenute nel citato Regolamento 3 agosto 1890, dal R. D. Legge sulla panificazione del 29 luglio 1928, n. 1843 e dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 309.

Per quanto riguarda il commercio del mais, valgono le disposizioni della legge 21 luglio 1902, n. 427 e del Regolamento 5 novembre 1903, n. 456 sulla prevenzione e cura della pellagra.

ART. 310.

È vietata la macinazione del talco, del gesso, dei noccioli di olive, e di altre sostanze sospette di essere usate a scopo di sofisticazione delle farine, delle droghe, negli stessi locali o cogli stessi apparecchi destinati a tritare o macinare generi alimentari.

ART. 311.

I pezzi delle macine (francesi) di pietra e degli altri ordigni impiegati per tritare cereali, legumi o altre sostanze alimentari, non devono essere uniti o riuniti con piombo, nè con lega o mastice piombifera.

ART. 312.

Si considerano alterate le farine di frumento di marca B e C e quelle di marca più fina, nonchè le farine di mais, ove contengano un'acidità solubile nell'acqua, maggiore di quella corrispondente a gr. 0,250 di acido lattico per 100 di farina.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 120.

ART. 313.

Le farine dovranno essere messe in commercio col nome del cereale da cui provengono, il quale dovrà essere chiara-

mente indicato sui recipienti contenenti le farine destinate all'immediata vendita, specialmente negli spacci al minuto.

Le farine che non derivino dal solo frumento dovranno essere poste in commercio col nome dei cereali da cui derivano.

ART. 314.

La proporzione d'acqua contenuta nel pane, determinata alla temperatura di 100° C., non dovrà essere maggiore del 28 % per le forme di peso non superiore ai 250 grammi, del 31 % per le forme di peso superiore a quello testè indicato.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 122.

ART. 315.

Il Podestà, sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà permettere la vendita di pane poco cotto, purchè questo sia tenuto in appositi recipienti con la scritta « pane poco cotto » e non sia distribuito se non a chi ne faccia esplicita richiesta.

ART. 316.

L'acqua che s'impiega per la panificazione deve essere potabile e conservarsi in recipienti ben chiusi e puliti. Il lievito deve essere ben conservato e non essere alterato per fermentazione troppo avanzata.

ART. 317.

Il pane fatto con farine diverse da quelle di frumento o con miscela di questa con altre farine, dovrà, negli spacci, essere tenuto al pubblico ben distinto dall'altro e con un cartello che indichi visibilmente la natura.

ART. 318.

I locali destinati alla panificazione dovranno essere asciutti e puliti, convenientemente illuminati ed aereati. Non debbono servire ad uso di abitazione o di dormitorio, nè a contenere oggetti sudici o sostanze capaci di comunicare odori al pane, nè debbono avere diretta comunicazione con latrine od orinatoi.

ART. 319.

Gli operai che attendono alla preparazione del pane non dovranno masticare tabacco, sputare per terra e dovranno te-

nersi sempre puliti con il lavarsi. A tale scopo, dovrà essere posto a disposizione degli operai del panificio un lavabo ad alimentazione continua d'acqua, in posizione comoda, e possibilmente un bagno a doccia. Gli apparecchi e le suppellettili del panificio e quelli per contenere e trasportare il pane debbono mantenersi in stato di scrupolosa nettezza.

Le madie, o mastre, non debbono avere rivestimenti metallici e debbono essere conservate in buono stato.

ART. 320.

Gli operai che attendono alla fabbricazione del pane debbono essere esenti da malattie infettive e diffusive di cui all'articolo 129 a) b) del Regolamento Generale Sanitario 3 febbraio 1901 e malattie cutanee disgustose o facilmente trasmissibili.

ART. 321.

Il pane comune o qualunque altra forma speciale di esso, quando venga esposto all'esterno delle botteghe o sul limitare di esse, ovvero sul pubblico mercato, dovrà essere protetto con vetrine. Per l'interno degli spacci e depositi sarà sufficiente la protezione con reti metalliche a maglia fitta.

ART. 322.

Nelle panetterie, pasticcerie e spacci congeneri, speciali cartelli a caratteri vistosi vietano agli acquirenti di toccare il pane ed i prodotti analoghi, per qualsiasi ragione, prima di averli acquistati.

Nelle trattorie non potrà offrirsi ai frequentatori pane toccato od avanzato ad altri avventori.

È vietato ai fornai di riprendere e mettere comunque in commercio, anche in forma grattugiata, il pane restituito dalle trattorie e simili esercizi, come pure quello già venduto a domicilio.

Agli acquirenti il pane sarà consegnato avvolto in carta pulita, non colorata con sostanze nocive, non manoscritta o stampata.

ART. 323.

Il trasporto del pane ai locali di deposito e di vendita o al domicilio dei privati deve effettuarsi in casse ben connesse,

chiuse da coperchio mobile a cerniera, recanti all'esterno, in lettere ben visibili, il nome e cognome dell'esercente.

Dette casse saranno mantenute costantemente in stato di perfetta conservazione, e scrupolosa nettezza.

ART. 324.

È vietato ai mugnai, negozianti di farine, fabbricanti di paste alimentari, panettieri, di tenere nei loro negozi, officine, magazzini e loro dipendenze, qualsiasi sostanza che possa servire ad adulterare le farine, il pane e le paste alimentari, come allume, solfato di rame, solfato di zinco, talco, creta, gesso e simili.

Frutti, Legumi freschi, Erbaggi e simili

ART. 325.

Non si possono vendere frutti:

- a) immaturi;
- b) ammuffiti o comunque guasti;
- c) artificialmente colorati.

È vietata la vendita degli erbaggi troppo maturi, germogliati od appassiti, e di legumi freschi e di ortaggi:

- a) sudici;
- b) ammuffiti;
- c) commisti con piante, o parti di piante nocive.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 125.

ART. 326.

È vietato concimare con materie fecali umane e con liquidi di fogna e spazzature, insalate (radicchio, indivia, etc.), ravanelli, finocchio, sedani, fragole, cipolle e tutte le ortaglie che mangiandosi crude, possono causare la diffusione di malattie infettive.

ART. 327.

È vietata, in ogni tempo, la lavatura degli erbaggi e delle verdure in acque esposte ad inquinamento o comunque sospette

di contenere materiali luridi e dovunque in vicinanza degli sbocchi delle fogne cittadine.

Reg. Gen. San. 3 febbraio 1901, art. 119.

ART. 328.

È vietata la vendita di patate e di altri tuberi germogliati o che subirono la congelazione, o affetti da malattie parassitarie.

ART. 329.

È vietato esporre in vendita erbaggi, legumi, frutta, ammonticchiati sul terreno o sul pavimento; essi debbono essere tenuti in adatti recipienti, disposti ad un'altezza non inferiore a cm. 75.

Le frutta, che sogliono consumarsi, senza essere prima bollite, non potranno essere esposte all'esterno senza che siano protette mediante vetrine o fitte reti metalliche.

ART. 330.

Negli spacci di erbaggi, frutta e legumi è rigorosamente vietata la vendita di burro, formaggi secchi e freschi, ricotte. Si potrà ivi consentire la vendita della crema o panna, purchè contenuta in recipienti in vetro coperti con carta pergamena.

Funghi

ART. 331.

È vietata la vendita dei funghi velenosi, o sospetti di esser tali, vecchi, molto corrosi, e di quelli che non sono compresi nel seguente elenco:

<i>Nome volgare</i>	<i>Nome scientifico</i>
Uovolo buono, cucco	Amanita, cesarea Scop.
Chiodini, famiglia buona	Armillaria mellea, Val.
Agarico delizioso lapacendro buono	Laetarius deliciosus, Linn.
Gallinaccio	Cantharellus cibarius, Fr.

Prataiolo	Psalliota campestris, <i>Linn.</i>
Porcino	Boletus edilis, <i>Bull.</i>
Porcinello	» scaber, <i>Per.</i>
Pinarolo domestico	» bellini
» selvatico	» bovinus
Boleto giallo	» luteus
Ditola gialla	Clavaria flava
» rossa	» coralloides
Spugnola gialla	Morchella esculenta, <i>Pers.</i>
» bruna	» conica, <i>Pers.</i>
» bastarda	Helvella esculenta, <i>Pers.</i>
Tartufone	Tuber aestivum, <i>Vitt.</i>
Trifola bianca	» magnatum, <i>Pico.</i>
Tartufi neri	» melanosporum <i>Vitt.</i>
Tartufo nero di Norecia	» brumale, <i>Vitt.</i>

Reg. Gen. San. 3 febbraio 1921, art. 120.

La vendita dei funghi non può farsi che nei luoghi stabiliti dall' autorità Comunale ed è proibita la vendita ambulante dei medesimi.

I funghi esposti in vendita non debbon tenersi ammucchiati in ceste, ma stesi sui banchi in modo da rendere facile ed efficace l' ispezione sanitaria.

I funghi secchi, posti in vendita, devono appartenere soltanto al genere *Boletus* (Porcino).

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 128.

Conserven - Miele - Zucchero - Confetti e preparati di zucchero - Sciroppi - Canditi - Marmellate

ART. 332.

La vigilanza sulle sostanze, di cui sopra, è esercitata in conformità delle disposizioni contenute negli art. 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 del Regolamento 3 agosto 1890 ; come pure dagli art. 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 per il caffè, thé, cioccolato, droghe, e spezie, e da norme contenute nel presente regolamento.

Caffè

ART. 333.

Devono essere esclusi dal commercio i caffè in grani ai quali sia stata aggiunta una sostanza destinata a lucidarli o che contengono più del 5% in detriti (chicchi neri, gusci e corpi estranei).

I venditori sono obbligati ad allontanare tutti i frammenti o pezzetti di legno e le pietruzze eventualmente frammiste ai grani del caffè.

ART. 334.

Si considera avariato il caffè crudo quando l'estratto che si ottiene, operando col metodo di Trillich, è inferiore al 24%.

ART. 335.

È fatto obbligo agli esercenti di caffè e bar, ed in qualunque esercizio ove si spaccia caffè in bibita, di tenere esposto nell'esercizio stesso un cartello, ben visibile al pubblico con la dicitura « Caffè puro », oppure « Caffè con surrogati » a seconda se, per la preparazione della bibita, viene adoperata polvere di puro caffè o polvere di surrogati di caffè.

Igiene delle bevande

Vino - Birra - Bevande alcoliche - Spiriti

Aceto - Acque gassose - Ghiaccio

ART. 336.

Ferme restando le disposizioni contenute nel Regolamento 3 agosto 1890; del D. L. 15 ottobre 1925 n. 2033 e Regolamento relativo 1° luglio 1926 n. 1361 per quanto riguarda la genuinità dei vini, è proibito introdurre nel territorio del Comune, di vendere o ritenere per vendere, vino, vinello di grapi:

a) alterati per malattia (incerconimento, inacidimento, amarezza, vischiosità e simili);

b) avariati sensibilmente per sapore di muffa o simili, o preparati con uve ammuffite;

c) contenenti metalli venefici e sostanze nocive di qualsiasi natura.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 137.

ART. 337.

S' intenderà inacidito un vino quando la sua acidità volatile superi:

a) Gr. 2,5 per litro, (espressi in acido acetico) se il grado alcoolico del vino è superiore al 10 % e se la materia estrattiva è superiore al 2 %;

b) Gr. 2 per litro (espresso in acido acetico) se il grado alcoolico del vino è compreso fra 8-10 % o la materia estrattiva è inferiore a 1,6 %;

c) Gr. 1,5 per litro (espresso in acido acetico) se il grado alcoolico è inferiore a 8 % e la materia estrattiva è inferiore a 1,6 %; e non presenti nel sapore e nei caratteri generali alcuna altra anormalità.

In questi casi il vino può essere convertito in aceto.

ART. 338.

Per conservare, travasare, spillare o misurare il vino si possono adoperare soltanto utensili o recipienti di legno o di vetro non piombifero.

ART. 339.

È proibito vendere col nome di *tintura o essenza* di... e simili, seguite dal nome specifico, una sostanza diversa o che non sia costituita interamente da quella designata col nome specifico stesso.

Acque gassose e limonate

ART. 340.

La produzione ed il commercio delle acque gassose è disciplinato dal R. D. 29 ottobre 1931 n. 1609.

ART. 341.

Chiunque intenda aprire una fabbrica di acque gassose

(compresa l'acqua di seltz) o di acque minerali artificiali ad uso di bevanda, deve darne comunicazione al Podestà, indicando l'acqua che intende adoperare, della quale trasmetterà i documenti riflettenti l'analisi chimica e batteriologica, ed il metodo di fabbricazione adottato. In seguito ai risultati delle ispezioni dei locali e dell'analisi, l'Ufficiale sanitario farà al Podestà le sue proposte per accordare o no la licenza di fabbricazione.

L'esame chimico e batteriologico non sono necessari quando l'acqua adoperata è quella della condotta approvata e sorvegliata dall'Autorità Comunale.

Reg. Gener. San. art. 115 e 124. Reg. Spec. 3 agosto 1890 articolo 161.

Petrolio per la illuminazione

ART. 342.

Colla denominazione di petrolio s'intendono il petrolio greggio ed i suoi prodotti di distillazione.

Il petrolio del commercio che sviluppa vapori infiammabili alla temperatura di 21° C. e pressione di 760 mm. (dimostrato coll'apparecchio di Abel), può essere solo tenuto in recipienti muniti di un cartello, sito in un punto ben visibile, con scritta, sopra fondo rosso, in modo ben chiaro e indelebile, la indicazione: INFIAMMABILE.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 117, modificato con R. D. 4 agosto 1895, n. 551.

ART. 343.

La vendita al minuto di tale petrolio per usi industriali e terapeutici deve farsi con recipienti su cui sia indicato: Pericoloso per usi domestici.

Reg. Spec. 3 agosto 1890, art. 168.

Polizia Mortuaria

ART. 344.

Le norme relative ai decessi sono stabilite dal regolamento di Polizia Mortuaria (R. D. 25 luglio 1892, n. 448) e dal presente regolamento.

ART. 345.

Le denunce che tutti gli esercenti la professione di medico-chirurgo, a termini dell'art. 55 del T. U. delle leggi sanitarie 1° agosto 1907 e dell'art. 3 del Regolamento di Polizia Mortuaria 25 luglio 1892, debbono fare della morte di persone da essi assistite e della malattia che ne fu la causa, sarà consegnata direttamente e sotto la loro responsabilità, per cura della famiglia, all'Ufficio di Stato Civile.

I medici, le levatrici, esercenti nel Comune, debbono pure notificare al Medico Provinciale l'espulsione degli embrioni e feti non vitali a loro conoscenza, indicando l'età della vita endo-uterina, il sesso (se riconoscibile) e le cause certe e probabili dell'aborto o della morte del feto.

ART. 346.

Nelle denunce, di cui all'articolo precedente, si dovrà indicare l'età, il sesso, lo stato civile, il domicilio del defunto la causa certa o presuntiva della morte, l'ora esatta in cui questa avvenne, e se la denuncia si riferisce a bambino di non oltre un anno, è obbligatoria la dichiarazione sul metodo di allattamento.

ART. 347.

Nel caso di rinvenimento di resti umani, sarà dal Podestà inviato a visitarli un Medico che ne darà tosto avviso all'Autorità Giudiziaria. Avuto da questa il consenso, li farà trasportare al Cimitero, a cura e spese del Comune.

ART. 348.

Le casse per le inumazioni saranno di legno dolce e di spessore non oltrepassante i 3 cm. È assolutamente vietato l'uso di casse metalliche per le inumazioni.

Per le tumulazioni in sepolture private e a perpetuità la cassa esterna dovrà essere di legno forte e di spessore non minore di 3 cm. La cassa metallica sarà di piombo o di zinco, perfettamente chiusa e saldata a fuoco.

ART. 349.

Il trasporto dei cadaveri dall'abitazione al Cimitero sarà

effettuato o per mezzo di carro funebre od a spalla mediante la barella che porta la cassa.

A termini dell'art. 21 del Regolamento di Polizia Mortuaria, i carri per il trasporto dei cadaveri debbono essere foderati internamente di lamiera metallica facilmente lavabile.

ART. 350.

Il trasporto dei cadaveri alla camera mortuaria prima che sia trascorso il periodo di osservazione, deve essere eseguito in condizioni tali che non si metta ostacolo ad eventuali manifestazioni di vita.

ART. 351.

Se il cadavere, dal luogo del decesso, viene portato in chiesa, non potrà rimanere in questa che il tempo necessario per il rito religioso, terminato il quale dovrà essere portato direttamente alla camera mortuaria o al cimitero.

ART. 352.

Il trasporto dei cadaveri è sempre soggetto alla vigilanza municipale. L'ora del trasporto e l'itinerario da seguirsi sono determinati dal Podestà.

ART. 353.

Per il trasporto dei cadaveri da Comune a Comune le norme sono contenute negli articoli 31 - 32 - 33 - 34 - 36 del citato Regolamento.

L'Ufficiale Sanitario curerà l'osservanza delle citate disposizioni e redigerà verbale in doppia copia, una da unirsi al Decreto Prefettizio, che autorizza il trasporto, e l'altra rimarrà presso l'Ufficio Comunale.

ART. 354.

A termini dell'art. 13 del Regolamento di Polizia Mortuaria, il Comune deve avere un deposito di osservazione per ricevere i cadaveri di persone:

a) morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso o in qualunque modo non conveniente mantenerle per il periodo di tempo necessario;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente sulle pubbliche vie o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciati;

c) ignote, di cui debba poi farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, in locale apposito, a norma dell'art. 127 del Codice di Procedura Penale.

Vi saranno in questo deposito due locali separati: il primo per ricevere i cadaveri delle persone il cui decesso non è avvenuto presumibilmente prima delle 24 ore e l'altro per le persone il cui decesso è avvenuto da un tempo più lungo.

ART. 355.

Quando vi siano cadaveri in osservazione il Custode ha l'obbligo di vigilare che non siano abbandonati un solo istante. Il deposito deve essere fornito di tutti i mezzi atti perchè qualunque eventuale manifestazione di vita, da parte di una persona presunta estinta, sia accertata dal personale di assistenza.

ART. 356.

È vietato al Custode ricevere nel deposito cadaveri se non dietro ordine dell'Autorità Comunale o di Pubblica Sicurezza.

ART. 357.

Per tutti gli altri centri minori del Comune, dotati di proprio Cimitero, i cadaveri da tenersi in osservazione dovranno, se non potuti tenere nel luogo del decesso, essere trasportati alla camera mortuaria del rispettivo cimitero, dove sarà provveduto, per parte della famiglia interessata, alla relativa vigilanza, d'accordo con l'incaricato della custodia del cimitero stesso o con il seppellitore.

ART. 358.

La polizia dei Cimiteri spetta esclusivamente al Podestà.

Egli vigila che nei Cimiteri siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti così generali come speciali e locali che disciplinano la materia, e prescrive tutte le misure di urgenza riconosciute necessarie, nell'interesse, della salute pubblica e del buon ordine.

ART. 359.

Il custode del Cimitero è responsabile dell'esatto adempimento delle disposizioni riguardanti il ricevimento dei cadaveri,

la tenuta dei registri e l'osservazione dei cadaveri nella camera mortuaria, contenute negli articoli 49 - 50 - 51 - 52 - 53 del Regolamento di Polizia Mortuaria.

Egli inoltre è tenuto a riferire all' Ufficiale Sanitario qualunque inconveniente avesse a rilevare nelle condizioni del Cimitero.

ART. 360.

Sulle fosse comuni si possono collocare solamente lapidi o cippi o piccoli monumenti di marmo, granito, o pietra di scelta qualità e durata non precaria, aventi dimensioni non superiori a m. 1,50 d' altezza, 0,40 — 0,70 (rispettivamente per adulti o ragazzi) di larghezza e m. 0,30 di spessore. Sono permesse anche le iscrizioni su lastre metalliche.

Questa facoltà è soggetta al pagamento — per parte dei richiedenti — della relativa tassa stabilita con deliberazione del Podestà.

ART. 361.

È pure permesso di coltivare sulle fosse fiori o piante o piccoli arbusti, purchè di altezza non superiore a m. 1,50 e non oltrepassanti la larghezza della fossa, in modo da non ingombrare le fosse vicine.

ART. 362.

Nei cimiteri comunali che vi si prestino per esistenza di appositi loculi o colombari o per possibilità di cedere terreno senza alcun danno per il turno di rotazione decennale, il Comune concede sepolture private pro-tempore o a perpetuità o l' occupazione di una fossa per inumazione per altri decenni successivi al primo, dietro il pagamento delle relative tasse stabilite all' uopo, in conformità delle relative tabelle approvate dal Podestà.

ART. 363.

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo quando, scorso il decennio dal seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altre inumazioni.

Le seconde allorchè, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia, o per essere trasportati in altre sepolture, o cremati.

ART. 364.

Nelle escavazioni del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa saranno diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro che vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle e deporle in cellette particolari da essi acquistate nel recinto del Cimitero (art. 80 Reg. Poliz. Mortuaria).

ART. 365.

I resti degli indumenti, delle casse, etc. devono essere raccolti a parte ed inceneriti nel recinto del Cimitero.

ART. 366.

Agli effetti del precedente articolo, i Cimiteri dovranno essere provvisti di un ossario costruito a norma degli art. 132 e 133 del Regolamento Speciale di Polizia Mortuaria.

ART. 367.

Per eseguire una esumazione straordinaria si richiede l'ordine dell'Autorità Giudiziaria ovvero l'autorizzazione del Podestà.

ART. 368.

Se l'esumazione è ordinata dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasportato nella camera delle autopsie, o nella camera mortuaria del Cimitero, in caso di piccoli cimiteri rurali, che verrà adibita a sala di autopsia, osservando tutte le norme che venissero suggerite dall'Autorità stessa per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

ART. 369.

Quando l'esumazione sia autorizzata Podestà, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso det-

tate dall' Ufficiale Sanitario, prescrizioni che dovranno essere inserite nell' Ordinanza emessa dal Podestà.

ART. 370.

Alle esumazioni straordinarie devono sempre assistere un rappresentante dell' Ufficio d' Igiene, il Custode del Cimitero e due testimoni, ed in genere a tutte le operazioni di polizia mortuaria che possono interessare l'igiene e la sanità pubblica.

Dell' operazione eseguite verrà redatto verbale in doppia copia, uno da rimanere presso il Custode del Cimitero, e l'altra da trasmettersi all' Ufficio Comunale.

Le operazioni di polizia mortuaria eseguite nell' interesse dei privati, per quanto ai compensi al personale di assistenza, sono disciplinate da speciali disposizioni.

ART. 371.

Prima che siano trascorsi dieci anni per le sepolture a stero e cinquanta per le tumulazioni, è vietata l' apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell' Autorità Giudiziaria o l' autorizzazione del Podestà.

ART. 372.

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per vaiuolo, tifo esantematico, colera o altre malattie esotiche, etc. se non dopo trascorsi tre anni dalla morte, sentito il parere del Consiglio Provinciale Sanitario

ART. 373.

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall' Autorità Giudiziaria, non è permessa una esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre e dal 31 ottobre all' 11 novembre.

ART. 374.

I Cimiteri privati ed i sepoleri particolari fuori dei Cimiteri sono sottoposti alla vigilanza dell' Autorità Comunale e particolarmente dell' Ufficiale Sanitario, come i cimiteri comunali.

ART. 375.

Quando, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento speciale di Polizia Mortuaria, taluno abbia ottenuto il permesso di tumulazione di un cadavere in sepoltura privata, fuori di un Cimitero, deve informarne il Podestà, affinchè questi possa provvedere a che siano rigorosamente osservate le necessarie cautele igieniche e, per tumulazioni da farsi in cappelle gentilizie, le norme stabilite per la Provincia di Siena dalla Circolare Prefettizia.

ART. 376.

A termini della citata Circolare e quando concorrono le condizioni in essa riportate, il permesso di tumulazioni in sepolture private fuori dei Cimiteri, di che al precedente articolo, sarà subordinato a visita (da farsi a spese degli interessati) e relazione scritta favorevole dell'Ufficiale Sanitario da trasmettersi al Prefetto.

Penalità

ART. 377.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento, quando non siano ammesse conciliazioni, verranno deferite all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene sancite dalle leggi e regolamenti vigenti. Le conciliazioni saranno permesse soltanto per trasgressioni alle disposizioni locali, e verranno punite con pene pecuniarie da lire 20 a lire 500.

Approvato con deliberazione Podestariale 26-10-
1933 XI, N. 80

26 OTT. 1933 Anno XI

Il Podestà





Il Segretario





Indice Alfabetico - Analitico

(Per ogni voce sono citati gli articoli a cui essa si riferisce)

A

	<i>Articoli</i>
Abbeveratoi	171 - 203
Abitato (Igiene degli abitati)	dal 96 al 127
Abitabilità (condizioni) (v. anche case)	dal 115 al 117
Abitato rurale (igiene)	dal 182 al 212
Aceto (v. Igiene bevande)	
Acqua potabile	dal 132 al 136 e 163
id. di cisterne e pozzi	dal 137 al 142
Acque meteoriche	97 - 162
id. profonde e superficiali	dal 80 al 89
id. di rifiuto	93 - 94 - 95 - 150
id. gazzose (fabbrica e vendita)	340 - 341
Acquai (condutture)	161
Approvvigionamento e distribuzione acqua	dal 132 al 143
Aggregati rurali	96
Alberghi - Dormitori	128 - 129
Alimenti (v. Sostanze alimentari)	
Allevamento animali	180 - 278
Animali da cortile e selvaggina	dal 276 al 278 - 283
id. (carni)	279 - 282 - 284
id. (spacci)	280

B

Barbieri e parrucchieri	60-61
Bassa macelleria	dal 240 al 245
Birra	336
Burro	307

C

Caffè	dal 333 al 335
Camini	165-166-167-194
Canape (macerazione)	90- 91- 92

Cani (v. Rabbia)	
Carni di animali da macello	dal 236 al 255
id. id. spacci	247 - 248 - 249
id. congelate	248 - 250
id. insaccate, salate	256-257-260-261
Carogne di animali	dal 20 al 23
Case di nuova costruzione (urbane) abilità	213 - 214
id. id. id. (altezza dei piani)	111 - 112
id. id. id. (finestre)	121 - 193
id. id. id. (ampiezza degli ambienti)	123 - 124
id. id. id. (approvvigionamento acqua)	135 - 136
id. id. id. (facciate)	126
id. id. id. (pavimenti)	120
id. id. id. (sottotetti)	113
id. id. id. (trombe delle scale)	122
id. id. id. (rurali-abitabilità)	dal 182 al 212
Castri (v. Porcili)	
Cereali - Farine - Pane e Paste alimentari	dal 308 al 324
Cinematografi (v. Teatri)	
Cisterne e Pozzi	dal 137 al 142 e dal 199 al 201
Concimaie	204
Concimazioni	158
Confetti e confetture - Conserve alimentari	332
Contravvenzioni	373
Cortili	114
Costruzioni (domanda)	108-109-110-183
id. (rurali) (domanda)	183

D

Disinfezioni	35-39-45-48
--------------	-------------

E

Erbaggi	dal 325 al 330
---------	----------------

F

Farine	312 - 313
Febbre puerperale	33 - 58
Fiere (v. Mercati)	dal 63 al 65
Focolare	165-166-167-194
Fonti	134
Formaggi	307
Fornai	319 - 320
Frutta, legumi, ortaggi	dal 325 al 330
Funghi	331

G

Gatti (v. Rabbia)	
Generi alimentari (v. sostanze alimentari)	

Ghiaccio (v. Igiene bevande)	
Grassi animali e vegetali	307

I

Igiene del suolo e dell'abitato	dal 80 al 99
id. delle bevande	dal 336 al 341
Inabitabilità	dal 216 al 218
Industrie	dal 219 al 221
Ispezioni sanitarie (generi alimentari)	dal 7 al 17

L

Laboratori carni	dal 256 al 275
Latrine	dal 145 al 150
id. (canne di scarico)	160
Latte	297
id. (vendita)	dal 298 al 300
id. (qualità)	301
id. (prova di stalla)	dal 302 al 305
Latticini	307
Lavatoi	143
Letame	164-173-174-175 205-206-207
Lettiere	172
Levatrici	59
Lino (macerazione)	90
Liquori (essenze)	389

M

Macellazione (suini)	268-270
Mais	309
Macellerie	239 e dal 246 al 252
id. (bassa) vedi Bassa macelleria	
Malattie infettive e contagiose dell' uomo	dal 28 al 34-58-59
id. id. (misure generali)	dal 35 al 44
id. id. (nelle scuole)	dal 51 al 57
Malattie infettive e contagiose negli animali	dal 62 al 71
Miele	332

O

Olio d'oliva	307
Opifici (v. Industrie)	
Ortaggi (v. Erbaggi)	
Ovili (v. Stalle)	

P

Pane (Paste alimentari)	dal 314 al 324
id. (recipienti)	323
Penalità	377

Pasticcerie	322
Pelli, corna, unghie	255
Pesce fresco, crostacei, molluschi	dal 285 al 289
id. conservato	288
Petrolio	342-343
Piano regolatore	107
Pizzicherie	256
Polizia mortuaria	dal 344 al 376
Pollai	180-202
Porcili (v. stalle)	
Pozzi neri	dal 151 al 159
Prodotti alimentari (v. sostanze alimentari)	
Pulizia stradale	99

R

Rabbia	dal 72 al 79
Rifiuti domestici	dal 144 al 164
Rimesse	177-179

S

Scuderie	dal 168 al 161
Sostanze alimentari	dal 222 al 341
id. id. (involucri)	235
id. id. (locali)	228
id. id. (vendita)	226-227
id. id. (vendita ambulante)	234
id. id. (sequestro)	233
Spazzatura (raccolta)	98-99-192
Stalle, ovili, porcili	202-203
Strutto	266
Suini (v. macellazione)	

T

Teatri	130-131
Tinaie, cantine e frantoi	208
Tinture o essenze	330
Tubercolosi nell' uomo (misure speciali)	dal 45 al 48

U

Unghie, (v. Pelli ecc.)	
Uova	307

V

Vaccherie	291
id. (malattie infettive)	dal 292 al 296
Vaccinazioni antivaioLOSE	49-50
Vigilanza igienica e assistenza sanitaria	dal 1 al 6